

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

634^a SEDUTA PUBBLICA

RESONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1967

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

COMMISSIONI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione . . . Pag. 34103

COMMISSIONI PERMANENTI

Dimissioni di Presidente 34103

CONGEDI 34103

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione
finanziaria di ente 34104

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 34103

Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti 34104

Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante 34103

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente 34104

Seguito della discussione:

« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566),
d'iniziativa del senatore Terracini e di al-
tri senatori; « Modifiche al testo unico del-
le leggi di pubblica sicurezza, approvato

con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »
(1773):

AJROLDI, *relatore* Pag. 34110 e *passim*

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'in-
terno* 34130, 34135, 34138

* BONADIES 34111, 34113

BONAFINI 34111, 34117

GIANQUINTO 34114 e *passim*

MONNI 34116

PERNA 34120

* RENDINA 34131, 34135, 34136

TAVIANI, *Ministro dell'interno* . 34105 e *passim*

TERRACINI 34126, 34127, 34130

TOMASSINI 34117 e *passim*

Votazione per appello nominale . . 34129, 34130

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Variazioni nella composizione 34103

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 34139

Annunzio di interrogazioni 34139

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

ZANNINI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Granzotto Basso per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è accordato.

Annunzio di variazioni nella composizione della Giunta delle elezioni

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta delle elezioni il senatore Forma in sostituzione del senatore Crespellani deceduto.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione parlamentare

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione, il senatore Giardina in sostituzione del senatore Crespellani deceduto.

Annunzio di dimissioni di Presidente di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di stamane, la 10ª Commissione

permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha accettato le dimissioni del senatore Simone Gatto da proprio Presidente.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

CRISCUOLI e LEPORE. — « Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) da parte del personale alle dipendenze dello Stato » (2258).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati CAIATI ed altri; FORNALE ed altri. — « Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di "monumentalità" ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 » (2233), previo parere della 4ª Commissione;

Deputato RUSSO Vincenzo. — « Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze, per la laurea in Scienze biologiche » (2235).

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

BERNARDINETTI. — « Ricostituzione della Pretura di Borgorose » (2232), previo parere della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati BERTÈ ed altri. — « Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (2236);

BASILE. — « Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di primo grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (2240), previo parere della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

GIANCANE e CANZIANI. — « Norme integrative della legge 28 maggio 1961, n. 458, sul trattamento di pensione per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153 » (2221), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annuncio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputato CAIAZZA. — « Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termi-

ne per la sessione dell'anno 1967 » (2234), con modificazioni;

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

BATTAGLIA ed altri. — « Modifica dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, numero 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato » (1720);

Deputati FABBRI Riccardo ed altri. — « Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (2159), con modificazioni;

« Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali » (2207).

Annuncio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, per l'esercizio 1965 (*Doc. 29*).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori, e « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ringrazio innanzi tutto gli oratori che sono intervenuti, i senatori Nencioni, Kuntze, Pennacchio, D'Angelosante, Torelli, Morvidi, Petrone, Secchia, Poët, Bonafini, Maris, Preziosi, Pafundi, il senatore Gianquinto, come relatore di minoranza, e, in modo particolare, ringrazio il relatore di maggioranza. Il senatore Ajroldi è stato veramente, un po', il padrino di questa legge e a lui dobbiamo se il relativo disegno ha potuto procedere più speditamente di altri, trattanti lo stesso argomento che sono stati presentati in precedenti legislature, nessuno dei quali è riuscito ad arrivare in porto. Speriamo che questo non sia il caso dell'attuale disegno di legge e che, passata la boa del Senato, possa rapidamente passare anche alla Camera.

Ringrazio tutti gli oratori anche per un motivo particolare, perchè è stata la prima volta, da quando funziona il Parlamento della Repubblica, che si è discusso su di un tema riguardante la polizia e le forze dell'ordine; si è discusso a lungo e anche polemicamente (giustamente ieri il senatore Ajroldi diceva che il senatore Gianquinto era stato molto moderato e cortese nel tono, ma anche duro nella sostanza) senza mai ricorrere ad argomenti e temi angusti, meschini, provinciali che, purtroppo, altre volte, in occasioni simili, ci hanno afflitto.

Dico ci hanno afflitto; infatti hanno afflitto il Parlamento il quale — se si vuole fare un paragone con la Magistratura — sta e deve stare al livello di un'Alta Corte.

È un'atmosfera avvilita che, per responsabilità nostra, di tutti i settori, ha talvolta investito ed investe anche l'opinione pubblica e la grande stampa nazionale, quando si parla di questi temi.

Si giunge al punto di giudicare cosa normale il rivolgersi al Ministro dell'interno per sapere perchè, in una data città, la polizia è intervenuta a sciogliere un corteo all'ora tale nella via tale, anziché mezz'ora prima e nella via tal'altra; o perchè in una carica è stato colpito un tale passante estraneo alla manifestazione. Come se casi del genere non si fossero sempre, inevitabilmente, verificati e si verificassero ovunque: da

Parigi a Londra, da Mosca a New York. Si è giunti, perfino, ad interrogare il Ministro dell'interno per sapere se un suicida era o no adusato agli stupefacenti e se, al momento del suicidio, l'amica gli fosse accanto o stesse arrivando in macchina da lontano.

Invece, per esempio, pur non condividendole affatto, comprendo e considero logiche, dati i rispettivi punti di vista, le critiche che qui sono state rivolte, per esempio, dai senatori Gianquinto e Secchia, come del resto le altre, particolarmente quelle sulla questione dello stato d'assedio, di carattere soprattutto dottrinale, del senatore Nencioni; le comprendo ed è mio dovere rispondere, perchè sono critiche di ordine politico. Io mi auguro che si possano sempre sollevare, come per l'appunto è avvenuto in questo dibattito, in un clima che non esiste in altri grandi Paesi ed è qui da noi, in Italia, favorito forse da una sorta di doppia anima che per atavica tradizione è in molti di noi.

Si sentono spesso ripetere da una parte e dall'altra le accuse di anarchico o di borbonico; in realtà, ancora più spesso accade che la medesima persona, sia essa a basso o ad alto livello, non sia o borbonica o anarchica, ma e borbonica e anarchica: borbonica contro le manifestazioni degli altri, anarchica per le manifestazioni proprie.

Io vorrei cominciare, proprio per restare nel clima in cui si è svolto questo dibattito, dal problema delle autorizzazioni. Questo disegno di legge non provvede soltanto ad adeguare le norme di polizia ai principi costituzionali, come è già stato ribadito ampiamente: il mio discorso sarà breve perchè me ne dà il destro l'ottimo discorso del relatore di maggioranza che già aveva fatto un'ampia relazione scritta; con il suo lungo, ma al tempo stesso sintetico (perchè ha affrontato tutti i problemi) e profondo discorso di ieri, egli mi toglie dalla necessità di dover illustrare tutti gli argomenti.

Con questa legge si è ritenuto necessario rendere rispondente alle attuali esigenze della vita economica e sociale del Paese il sistema delle autorizzazioni di polizia. Si è provveduto invece a liberalizzare moltissimo (questo non è forse stato rilevato sufficientemente, anche perchè, ed è logico, dall'oppo-

sizione si lamenta che non si sia liberalizzato abbastanza) e a semplificare una serie di attività da vincoli e limiti non strettamente rispondenti a fini di polizia, prevedendo in taluni casi l'eliminazione dell'autorizzazione e in altri la sostituzione di questa con la semplice iscrizione. Si è limitato il potere discrezionale della concessione delle licenze, ancorando i casi di dinieghi a ipotesi precise che consentono all'autorità di pubblica sicurezza una valutazione squisitamente tecnica. Si è previsto un ampio decentramento dell'attribuzione della competenza e un sensibile snellimento delle procedure, il che produrrà certamente vantaggiosi risultati per tutti. Sono state tenute particolarmente presenti le esigenze turistiche attraverso le previsioni di numerose facilitazioni nel settore dei pubblici esercizi. Si è consentita in larga misura la rappresentanza e il trasferimento della titolarità delle autorizzazioni relative alle attività economiche e commerciali anche ad evitare inammissibili speculazioni del titolo di polizia.

Sappiamo che ci sono state, anche sulla stampa, da parte delle categorie interessate delle proteste per questa liberalizzazione.

Ora, dobbiamo dire subito che non c'è dubbio che possono porsi dei problemi economici; mi pare anzi che ci sia un emendamento del senatore Bonafini che ne tiene conto. Ne tiene conto in che modo? Allungando un po' il termine, cioè dando un certo margine per l'adattamento alle nuove norme. Questo emendamento può essere accolto, ma nient'altro. Noi sentiamo che da una parte, addirittura, si dice che dovevamo liberalizzare ancora di più, dall'altra che dovevamo tornare indietro rispetto a quelle che sono le proposte del Governo, magari per esigenze economiche anche valide. Ma questo è un testo della legge di pubblica sicurezza che non può tener conto di esigenze economiche come quelle connesse con il numero dei negozi o degli spacci di alcoolici. Si tratta solo di esigenze economiche, perché altre esigenze io francamente non vedo; per lo meno non le vedo ai fini dell'ordine pubblico. Poco tempo dopo essere stato nominato Ministro dell'interno, ho tolto la disposizione che proibiva la vendita degli al-

coolici nelle giornate elettorali. Una volta, 40-50 anni fa, era un grosso problema il fatto della vendita di alcoolici nei giorni elettorali e avrebbe potuto provocare gravi incidenti; ora non se ne è accorto nessuno. E non credo che oggi il problema di una eccessiva vendita di alcoolici o di vino esista in Italia, se non in termini modesti rispetto alle altre Nazioni. Possono anche esserci altri aspetti economici; ma non comunque problemi di polizia ed essi potranno essere risolti in altra sede. Raccomanderei perciò al Senato che su questo punto, salvo l'articolo presentato dal senatore Bonafini, vengano accolte integralmente le proposte fatte dal Governo. Dato che ho avuto l'occasione di citare il senatore Bonafini, lo ringrazio in modo particolare per il suo intervento e per l'opera che ha svolto a fianco del relatore in Commissione. Nel suo discorso egli ha parlato di utopia; ieri il senatore Gianquinto, il quale sembrava voler fare un dialogo soprattutto con il senatore Bonafini, ancor più che con il Governo e con lo stesso relatore di maggioranza, lo rimproverava di aver parlato di utopia. Invece proprio questo è il punto: prima parlavamo delle impostazioni di queste due specie di forze centrifughe che spingono da una parte e dall'altra, in senso borbonico l'una e in senso anarchico l'altra; occorre trovare il giusto equilibrio in un determinato Paese, perchè le situazioni cambiano da Paese a Paese.

Quando, per esempio, si sente parlare di certe disposizioni che vigono in Inghilterra, a parte un sistema penale completamente diverso dal nostro, bisogna tener conto anche di tutta una diversa ambientazione, di una diversa situazione. Del resto questo discorso dell'utopia e della realtà ha un grande progenitore — il senatore Bonafini lo sa benissimo — nel compianto onorevole Romita, che è stato mio predecessore al Ministero dell'interno in un momento particolarmente delicato, il quale ha detto parole molto precise circa gli ideali che sarebbe nell'intenzione e nella speranza di tutti poter raggiungere e quella che, invece, è la realtà della quale si deve tener conto se non si vuole arrivare a situazioni veramente delicate. Così, per esempio, si è parlato a lungo del pe-

ricolo delle dittature. Io credo (mi pare che lo abbia già detto il senatore Pafundi e l'ha ripetuto ancora ieri molto chiaramente e brillantemente il senatore Ajroldi) che non è con le leggi che si impediscono le dittature, ma con la volontà politica. Le buone leggi servono ad impedire che si determini un clima nel quale possano allignare i germi della dittatura; questo clima si determina anche, ad esempio, con le debolezze delle forze dell'ordine. Io vorrei dire (ho già detto alla Camera questa frase e qualcuno ha protestato e mi dispiace, perchè ne sono convinto) che non è possibile pensare che le forze di polizia siano un esercito della salvezza; vorrei dire, se il Senato mi permette una battuta, che di eserciti della salvezza ce ne sono abbastanza in Italia: abbiamo le nostre squadre di *football*, per cui bisogna vedere qualche squadra inglese o tedesca o russa o nord-coreana per poter vedere il *foot-ball* atletico, cioè il vero *foot-ball*, dal momento che non vi può essere *foot-ball* che non sia atletico. Ora, io ricordo, avevo otto anni, quanto osservava mio padre che vedeva una delle cause dell'avvento del fascismo nella debolezza della guardia regia; certo non essa sola, sarebbe assurdo, perchè io credo che gli storici sbagliano quando riconducono un fenomeno ad una sola causa; per esempio, pur vedendo molti aspetti di alto valore scientifico nell'opera di Carlo Marx non riesco a poterne accettare le interpretazioni della storia come non accetterei quelle di Freud. Non la, ma una causa del fascismo (abbiamo il senatore Cingolani che vedo presente e che lo ricorderà) è stata certamente la debolezza delle forze dell'ordine, di quella famosa guardia regia. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Io dico che non è possibile pensare di fare della polizia l'esercito della salvezza. In ogni Paese del mondo non può avvenire questo e, se questo avvenisse, sarebbe la rovina non di un partito o di un Governo, ma del regime esistente, dello Stato esistente.

Veniamo, invece, al punto che ci divide. Lei, senatore Gianquinto, ieri ha detto di abbandonare nei suoi emendamenti il punto di fondo, cioè il riferimento al sindaco, il

riferimento all'amministrazione comunale per quanto riguarda l'ordine pubblico; però rimane tutta l'intelaiatura della sua impostazione ed anzi lei stesso ha detto che voi l'abbandonate qui, nei casi specifici, però restate convinti che essa sia valida.

Guardi, senatore Gianquinto, questa è una posizione che ha una sua validità, non c'è dubbio, gliel'ho già detto in Commissione. Ci sono nel mondo democratico due tipi di orientamento: uno è il tipo americano, l'altro è il tipo europeo. Lei ha scelto il tipo americano, noi scegliamo il tipo europeo... (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*).

Noi scegliamo il tipo europeo non perchè abbiamo una simpatia più per questo o per quel Paese — chè poi è il tipo della democrazia francese, trasferito anche nella democrazia belga e in tante altre —, ma perchè ci innestiamo su questo tronco, dato che tutta la tradizione italiana è basata su questo tronco.

Nel tipo americano sono quattro le polizie; non le due polizie verticali, come in Italia, polizia e carabinieri, circa le quali siamo convinti, come ho detto alla Camera, che sia un gran bene che permangano.

Vi sono coloro i quali criticano la coesistenza di due polizie; io ho un parere nettamente contrario e ritengo che siano d'oro le parole scritte da un grande costituzionalista — il Duverger — il quale ha detto che in uno Stato democratico uno dei piloni della democrazia sta proprio sul fatto della coesistenza di due polizie.

Dunque, abbiamo nel tipo americano non le polizie verticali, ma le quattro polizie orizzontali, cioè: la polizia di città, la polizia di municipio, la polizia di contea, la polizia di Stato e infine l'FBI.

In questa impostazione è logico che si parta dal sindaco, si passi poi al presidente della provincia e al presidente della regione. In Italia, come in tutti i Paesi europei, e nella stessa Inghilterra — che pure si trova per altri aspetti un po' in mezzo fra il sistema americano e il sistema continentale — prevale il sistema europeo.

L'altro tipo è contrario a tutta la tradizione liberale europea, a tutta la tradizione

democratica — dico liberale nel senso classico, di quel liberalismo che è stato accettato da tutta la democrazia moderna — a quella tradizione democratica della nostra Nazione come della vicina Francia. E l'ordinamento regionale, come riconoscimento e valorizzazione delle autonomie locali, può benissimo coesistere con l'ordinamento tradizionale unitario del sistema delle forze dell'ordine.

Il problema essenziale non verte sulla competenza di questo o di quell'organo, ma riguarda il contenuto delle leggi, di tutte le leggi, e quindi anche di quella di pubblica sicurezza. E qui veniamo al punto più discusso che è quello dei margini di discrezionalità nell'azione di polizia.

A questo proposito mi pare che il senatore Pafundi, con un discorso che, mi dispiace, è stato svolto in un momento in cui l'Aula era pressochè deserta, che è stato esposto di getto, ma ugualmente molto profondo, ha messo in evidenza che gli ordinamenti di tutti gli Stati del mondo, dall'Inghilterra all'Unione Sovietica, dagli Stati Uniti alla Francia, prevedono questa discrezionalità, che deve essere circoscritta, non c'è dubbio, e deve essere condizionata a criteri che sono stati certamente osservati nella proposta modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si è detto che saranno 200 o 300, forse anche più, le definizioni di ordine pubblico. E in effetti la tutela di questo bene, seppure non sia perfettamente delineabile, è presente nella legislazione di tutti i Paesi; e la tutela di un bene di tale importanza non si realizzerebbe se non si lasciasse un margine di discrezionalità agli organi cui è affidata tale tutela. Negare totalitariamente questa discrezionalità significa negare nello stesso tempo la possibilità di difendere la tranquillità, la pace, il progresso sociale stesso nell'ordine e nella libertà.

Nella legislazione degli altri Paesi il concetto di ordine pubblico, inteso come esigenza di garantire uno stato materiale di pace indispensabile per la convivenza sociale, non viene legislativamente precisato mentre il compito del suo mantenimento è costantemente affidato agli organi amministrativi.

Così, in Inghilterra, la legge dell'ordine pubblico del 1936 conferisce potere agli organi di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di cortei, pubbliche riunioni, eccetera. In Francia alle autorità di polizia sono conferiti ampi poteri per il mantenimento dell'ordine pubblico nelle riunioni. In Svezia, qualora vi sia ragione di ritenere che una riunione possa costituire minaccia all'ordine pubblico, l'autorizzazione non viene concessa; se un'assemblea in luogo pubblico è causa di turbamento, la polizia ha il diritto e il potere di far cessare la riunione e disperdere i partecipanti.

In Russia la Costituzione affida la tutela dell'ordine pubblico al Consiglio dei ministri dell'URSS, organo esecutivo e amministrativo supremo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e ai dipendenti organi regionali. Nell'ordinamento giuridico cecoslovacco i comitati nazionali, organi del potere dell'Amministrazione dello Stato, sia nelle regioni che nei distretti e nei comuni, assicurano il mantenimento dell'ordine pubblico. In Polonia la Costituzione della Repubblica popolare polacca del 22 luglio 1952 affida questa tutela al Consiglio dei ministri, supremo organo esecutivo e amministrativo del potere statale. In Ungheria l'articolo 1 preliminare del decreto-legge del Praesidium sulla polizia dispone che sono compiti della polizia la lotta contro la delinquenza e la difesa dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, che sono assicurati dal Potere esecutivo.

In questi ultimi Paesi l'ordine pubblico si identifica con il regime esistente, con la conseguenza che il solo dissenso (non quello che in altri Paesi si esprime nei modi più vari), anche il semplice dissenso verbale diventa turbativa dell'ordine pubblico.

Rimanendo sempre nell'ambito della tutela dell'ordine pubblico, va messo in evidenza che la nuova disciplina del potere di ordinanza dei prefetti (il famoso articolo 3, che è l'articolo 2 della legge in vigore) accoglie — come mi pare sia stato rilevato compiutamente dal senatore Poët nel suo intervento, oltre che dai senatori Pennacchio e Torelli e dal relatore — tutti i suggerimenti della Corte costituzionale, la quale non ha

negato la legittimità di tale potere. Esso è ben circoscritto e delineato. Non siamo in presenza di ordinanze cosiddette libere, ossia di contenuto normativo: si tratta di atti amministrativi che la legge ordinaria può legittimamente prevedere in tutti quei casi in cui la Costituzione contiene una riserva relativa e non assoluta di legge.

Si è discusso del decreto per lo stato di assedio e mi pare che da parte del senatore Nencioni siano state avanzate riserve soprattutto di carattere dottrinale, che hanno la loro validità. Vorrei però vedere la soluzione pratica. Infatti il senatore Nencioni dal punto di vista dottrinale ha ragione di affermare che non ci si deve rifare ad un articolo di legge ordinaria per uno stato di necessità; vorrei vedere però come possiamo noi garantire che un decreto di questo genere venga poi immediatamente presentato al Parlamento, ed ecco perchè il richiamo all'articolo 77 della Costituzione si riferisce proprio all'obbligo del Governo di presentare il decreto al Parlamento.

Ma quando discutiamo di questi argomenti, discutiamo appunto di argomenti piuttosto astratti o teorici, perchè nella realtà concreta, come dicevamo prima, quando si verificano situazioni drammatiche, non è con le leggi — come abbiamo visto in altri Paesi d'Europa e non soltanto d'Europa — che si risolvono i problemi, purtroppo: e dico «purtroppo» perchè in questo caso si esce dalla democrazia e dalla legalità.

Ritornando alla questione dei poteri discrezionali di cui abbiamo parlato — che per me rappresenta uno degli aspetti fondamentali della legge e che più divide la maggioranza dall'opposizione — devo far rilevare che non è possibile governare se non esiste questa discrezionalità.

Vorrei ricordare due casi: quando, per esempio, non in questo, ma nell'altro 25 aprile, abbiamo avuto a Reggio Emilia la possibilità di manifestazioni che avrebbero certamente determinato situazioni gravissime per l'ordine pubblico, come si sarebbe potuto evitare questo pericolo senza questo articolo 2 (articolo 3 della nuova legge)?

Un altro caso di carattere internazionale si è verificato quando c'è stato l'incontro a Venezia fra il Ministro degli esteri, che al-

lora era l'onorevole Piccioni, e il Ministro degli esteri austriaco, con l'affissione, un sabato pomeriggio, in tutta la città di manifesti che erano fortemente insultanti non solo per il nostro Ministro degli esteri, ma anche per gli ospiti stranieri. Ora come si può ovviare a situazioni di questo genere, senza la possibilità di intervento immediato, intervento che naturalmente ha un valore limitato nel tempo? Si dice che nel passato se ne è fatto ampio uso. Io sfido gli onorevoli oppositori a dire nella situazione attuale quando se ne è usato. Del resto il Ministro dell'interno c'è proprio per rispondere sull'argomento quando accadessero casi di questo genere. Qui non si tratta di una carica fatta in una strada o nell'altra. La responsabilità del Ministro c'è sempre — questo l'ho già affermato e lo riaffermo ancora — c'è anche nei casi più particolari e c'è anche nei confronti dell'azione dell'ultimo agente, ma, di questo è avvilente venirne a discutere in Parlamento. Invece è proprio dell'uso dell'articolo 2 ciò di cui il Governo deve rispondere. È quello che nella legislazione belga si chiama l'atto politico. In Belgio, Paese più piccolo del nostro e dove quindi vi è la possibilità di una più rapida ed immediata azione da parte del Governo, anzichè l'atto del funzionario, c'è l'atto del Governo. Il Consiglio dei ministri si riunisce ed emette l'atto di Governo che è discrezionale, del quale naturalmente il Governo stesso risponde poi in Parlamento.

Altro argomento particolarmente delicato è quello concernente l'articolo 5 del disegno di legge presentato dal senatore Terracini e che è stato, poi, presentato come emendamento alla legge. Ho già detto in Commissione e ripeto qui che al Ministero dell'interno e alla polizia non esistono schedature nè di carattere politico nè di carattere religioso. Comunque è stato anche presentato da parte dei senatori Monni, Bonafini, Bellisario ed altri un articolo che vieta...

G I A N Q U I N T O . Lo abbiamo presentato anche noi, e prima di loro.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Ieri lei parlava della vostra intenzione di

avere un punto di incontro con la maggioranza e la maggioranza ha presentato questo emendamento che il Governo può accogliere.

Desidero ancora ribadire — e credo che i membri della prima Commissione possano averlo constatato — che l'unica schedatura che esiste al Ministero dell'interno e alla polizia riguarda coloro che hanno commesso reati, e l'hanno potuta vedere nei locali del Criminalpol all'EUR. Si è parlato molto (credo di averlo già precisato, ma desidero ribadirlo) dei documenti dell'OVRA. Appena sono stati passati dal Commissariato dell'epurazione antifascista al Governo, e in particolare al Ministero dell'interno, sono stati subito trasmessi agli Archivi di Stato. Desidero anche dire che per legge questi documenti potranno essere consultati liberamente tra venti o venticinque anni da tutti gli studiosi. Se però si volesse fare una legge speciale per permetterne una consultazione anticipata, dichiaro che non abbiamo nessuna preoccupazione. A questo proposito il Governo si rimette al Parlamento. Del resto in questi ultimi mesi vi sono stati degli studiosi che hanno chiesto l'autorizzazione di consultare questi documenti e l'autorizzazione è stata sempre data, non è stata mai negata. Parlo di questi ultimi mesi perchè prima il problema non era di competenza del Ministero dell'interno.

Onorevoli senatori, questo intervento sarebbe monco, sarebbe lacunoso se fosse lo unico intervento di risposta all'opposizione su tutto il testo della legge di riforma della pubblica sicurezza, ma non è tale in quanto si aggiunge al lungo, ponderoso intervento del relatore di maggioranza (al quale mi associo integralmente) e che a sua volta non è che il commento alla lunga e perfetta relazione che il relatore stesso ha fatto. Questo anche prescindendo dalle lunghe discussioni che sono avvenute in Commissione.

Prima di concludere, devo accennare alla critica che è stata svolta, dal punto di vista formale, dal senatore Kuntze a proposito dell'indirizzo sistematico seguito nella stesura del provvedimento. Egli infatti ha chiesto: perchè non si è fatto un nuovo testo in nulla legato, anche sotto l'aspetto della sistematica, al precedente? È un rilievo

che ha la sua validità, peraltro esclusivamente esteriore, e che non tocca in alcun modo la sostanza delle norme che sono largamente e chiaramente innovatrici. Va pure sottolineato che l'adozione per la riforma di un testo di legge completo in tutta la sua articolazione e conseguentemente sostitutivo del precedente avrebbe imposto l'inserimento nel disegno di legge della disciplina concernente istituti che sono stati già riformati e che si sarebbero dovuti pleonasticamente reintrodurre al fine di non rendere la legge lacunosa fin dall'inizio. Ad esempio, tutta la parte riguardante il teatro, il cinematografo, la censura è già stata riformata, e ovviamente non è più il caso di riparlare in questa sede. Il coordinamento previsto all'articolo 75 elimina qualsiasi inutile ripetizione, assicurando piena organicità alla riforma che, inquadrata negli schemi formali tradizionali, utilizzati del resto in ogni riforma, corrisponde alle nuove esigenze della vita democratica.

Onorevoli senatori, da quanto detto fin qui risulta in modo chiaro come il Governo abbia voluto doverosamente infondere nella legislazione di polizia quello spirito nuovo che è vivo nella Costituzione della Repubblica e che si può dire consacrato nell'articolo 2 del disegno di legge laddove si afferma che l'autorità di polizia assicura il libero esercizio dei diritti dei cittadini. La polizia, cioè, è veramente al servizio dei cittadini; deve essere lo strumento più efficace attraverso il quale la comunità realizza la sua difesa, perchè soltanto con il libero esercizio dei diritti, con la gelosa tutela della libertà si può assicurare il progresso civile e sociale della nostra Nazione.

È con questo spirito, onorevoli senatori, che io chiedo il vostro voto favorevole al disegno di legge per la riforma delle norme sulla pubblica sicurezza. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'ordine del giorno presentato dai senatori Bonafini e Ajroldi.

A J R O L D I , relatore. La Commissione è favorevole.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.*
Sono d'accordo.

B O N A F I N I . Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno sia messo ai voti.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno dei senatori Bonafini e Ajroldi.

Z A N N I N I , *Segretario:*

« Il Senato,

discutendosi il disegno di legge n. 1773, recante modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

considerato che il cittadino ha il dovere di non opporsi alla legittima azione, ove necessitata, delle forze di polizia, mentre ha il diritto di opporsi all'intervento, quando possa apparire ingiustificato, di altri cittadini;

considerato altresì che deve impedirsi ogni azione propria degli appartenenti alle forze di polizia, quando questi non siano come tali immediatamente riconoscibili;

ritenuta la necessità di evitare che possano determinarsi situazioni di equivoco lesive sia del cittadino, che ritenga di opporsi ad azioni e intimidazioni di altro cittadino ritenuto non qualificato, sia delle forze di polizia, alle quali possa essere in buona fede impedito o comunque ostacolato il legittimo intervento anche nei casi di soccorso;

impegna il Governo a disporre perchè agli appartenenti alle forze di polizia in abito civile, presenti in occasione di manifestazioni pubbliche, sia fatto divieto di impiegare mezzi atti ad offendere, anche incruenti ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 1773 nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 12, secondo comma, 60, 67, 72, 75, 91, 95, 97, 114, 117, primo, secondo e terzo comma, 122, 129, 130, 132, 141, 158, 212, 213, 217, 218, 219 e 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22

aprile 1953, n. 342, e le disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1949, n. 478.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte del senatore Bonadies un emendamento tendente a sopprimere, al 1° comma, il riferimento all'articolo 72 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il senatore Bonadies ha facoltà di svolgerlo.

* B O N A D I E S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1773, recante modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 1931 n. 773, prevede, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 72 dello stesso testo unico.

Tale disposizione di legge subordina il rilascio della licenza delle autorità di pub-

blica sicurezza (per rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili) alla tutela dei diritti di autore in conformità alla legge speciale 22 aprile 1941, n. 633, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

Questa norma non costituiva una innovazione del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, ma era già contenuta nell'articolo 71 del precedente testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

A giustificazione della proposta abrogazione la relazione che accompagna il disegno di legge non adduce altro argomento se non che la disposizione contenuta nella norma stessa non perseguirebbe fini di pubblica sicurezza.

La proposta abrogazione, peraltro, troverebbe riscontro nel disegno di legge n. 854 d'iniziativa del senatore Bonafini, il quale aveva come unico ed esclusivo contenuto la soppressione dell'articolo 72, con giustificazioni del tutto gratuite in ordine ai criteri attraverso cui la SIAE opererebbe.

È evidente, invece, che la norma di cui si chiede la conferma non possa essere intesa ad esclusiva difesa di un diritto privato.

Invero, per effetto della deprecata abrogazione della norma, non soltanto verrebbe a privarsi il diritto di autore di una immediata ed efficace tutela, dato che esso è esposto a continue violazioni e a continui abusi da parte degli utilizzatori o plagiatori di opere di ingegno; ma, quel che è più grave, verrebbe a perdersi la necessaria tutela degli interessi della cultura, nonché del patrimonio artistico e letterario della Nazione. Sotto tale riflesso deve considerarsi prevalente l'interesse pubblico a quello privato, tanto che, appunto per tale motivo, la citata legge n. 633 del 1941 configura come reato gli abusi in materia di utilizzazione di opere dell'ingegno, comminando sanzioni di carattere penale per la più efficiente tutela del diritto di autore, che, altrimenti, non potrebbe ritenersi appieno garantito da azioni di semplice carattere privatistico-patrimoniale.

Riguardata sotto questo profilo la ragione d'essere della norma di cui all'articolo 72 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non si può non riconoscere che essa persegue fini di sicurezza pubblica, diretta com'è a prevenire ciò che, altrimenti, diverrebbe la consumazione di un reato, ossia l'abusiva utilizzazione di opere dell'ingegno. Poichè tra gli scopi delle moderne legislazioni rientra anche la prevenzione dei reati, è altresì evidente come la norma dell'articolo 72 del testo unico di pubblica sicurezza soddisfi anche a tale precetto. Peraltro, l'aspetto pubblicistico della tutela delle opere d'ingegno, oltre che nelle citate norme a carattere penale, s'inquadra nelle norme di diritto al lavoro che, sistematicamente già riconosciuto nel libro 5° (« del lavoro ») del codice civile, viene tutelato persino con norme di ordine pubblico e quindi di stretta, inderogabile osservanza. Risulta, quindi, persino contrastante con il progressivo adeguamento della legislazione ai precetti fondamentali contenuti negli articoli 1 e 4 della Costituzione abrogare l'articolo 72 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'articolo 1 stabilisce che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e l'articolo 4, nel riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuove le condizioni per rendere effettivo tale diritto.

La ingiustificata abrogazione del citato articolo 72 priverebbe gli autori di una effettiva protezione del loro diritto, specie quando la utilizzazione di opere dell'ingegno in località anche remote, esporrebbe l'autore a difficoltà di ricerche e di azioni, penali e civili, contro gli abusivi utilizzatori della propria opera.

Tali considerazioni sono sufficienti a invalidare gli argomenti che si adducono contro la mancanza di complessi interessi pubblici e privati per la conferma della norma in vigore, risultando più che sufficiente, necessario garantire la rappresentazione di opere teatrali, musicali, cinematografiche, coreografiche e simili, con il preventivo rilascio di licenza subordinata alla tutela dei diritti di autore in conformità alle leggi vigenti.

Insisto pertanto nel chiedere che dall'articolo 1 del disegno di legge sia eliminata la proposta abrogazione dell'articolo 72 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e che, conseguentemente, sia mantenuto in vigore l'articolo medesimo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. La Commissione si rende conto delle ragioni, sotto molti aspetti nobilissime, che sono state qui ricordate dall'onorevole Bonadies. Deve peraltro tener fermo un principio che è stato posto alla base della riforma delle leggi di polizia, che è quello di enucleare tutte quelle norme che non siano in connessione stretta e diretta con le leggi di pubblica sicurezza. Siamo perfettamente d'accordo che la legge sui diritti di autore tutela dei beni che hanno un'importante rilevanza nel campo artistico; però l'autorizzazione di polizia in ordine agli spettacoli, all'esercizio dei locali, come ho avuto occasione di ricordare ieri al Senato, ha per motivi sostanziali e fondamentali soltanto la tutela della moralità e della pubblica sicurezza.

In queste condizioni, se noi dovessimo fare un'eccezione per questo particolare oggetto che riguarda la tutela dei diritti di autore, dovremmo rivedere tutto il contesto delle leggi di pubblica sicurezza e introdurre altre norme che, per gli stessi motivi, sono state enucleate.

Il parere della Commissione è, quindi, contrario.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Onorevole Bonadies, sono anch'io iscritto al sindacato degli scrittori, quindi sento anche io questo problema. Non è però un problema, — io vorrei persuaderne non solo lei, ma anche la categoria — pertinente alla legge di pubblica sicurezza.

Solleveno il problema presso il Ministero della pubblica istruzione; e per quello che riguarda la parte rappresentazioni artistiche presso il Ministero del turismo e dello spettacolo; ma, ripeto, questo non è un problema che riguarda la legge di pubblica sicurezza.

Quindi, io confermo il parere del relatore che il problema si riproponga, in altra sede, in modo da dare una soluzione che eviti le conseguenze di cui lei parla.

P R E S I D E N T E . Senatore Bonadies, mantiene il suo emendamento?

B O N A D I E S . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 2.

L'articolo 1 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, assicura il libero esercizio dei loro diritti e vigila alla tutela della proprietà pubblica o privata; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonchè delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicu-

rezza del luogo e, in mancanza, dal sindaco ».

PRESIDENTE. Su questo articolo da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante, è stato presentato un emendamento tendente a sostituire al primo capoverso la parola « veglia » con l'altra « provvede ».

Il senatore Gianquinto ha facoltà di svolgerlo.

GIANQUINTO. È un emendamento essenzialmente tecnico e, direi, anzi, di estetica legislativa. L'articolo 2 stabilisce i compiti e le attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza. A noi sembra che a tal fine sia più adeguata la parola « provvede » che non la parola « veglia ». Quindi, il testo dovrebbe essere questo: « L'autorità di pubblica sicurezza provvede al mantenimento dell'ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini... ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, *relatore*. Onorevole Presidente, la parola « veglia » è un ricordo storico, cioè risale al regio decreto del 1859, se non ricordo male, per cui ha un certo suo contenuto ed un suo rilievo.

Mi rendo però conto che, sotto il profilo dell'aggiornamento dei testi legislativi, la parola « provvede » è forse più conforme all'estetica legislativa.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani ed altri, ac-

colto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

« L'Autorità di pubblica sicurezza dipende dal Governo della Repubblica nei limiti delle leggi e salvo quanto è stabilito negli ordinamenti regionali a statuto speciale ».

PRESIDENTE. Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GIANQUINTO. Onorevole Presidente, sembra a noi che in una legge organica occorra fissare non soltanto i compiti istituzionali dell'autorità di pubblica sicurezza, ma bisogna anche stabilire da chi l'autorità di pubblica sicurezza dipende. Essa dipende dal Governo; ma nei limiti stabiliti dalle leggi.

A tale riguardo, conviene ricordare all'Assemblea il parere reso dalla 2ª Commissione al disegno di legge del Governo. A un certo punto è detto che il problema sta nell'imporre, con la norma giuridica, al Potere esecutivo e ai suoi organi, il rispetto rigoroso dei principi dettati dalla Costituzione a presidio delle libertà individuali, vincolando la attività dell'autorità amministrativa o riducendone l'ambito di discrezionalità nei limiti richiesti dalla necessità e dall'urgenza di un suo pronto intervento. Cioè a dire, è giusto che si stabilisca il principio che l'autorità di pubblica sicurezza non debba essere più, come nel passato, uno strumento nelle mani del Potere esecutivo, che lo impiega oltre i limiti della legge e secondo la propria discrezionalità; occorre che la dipendenza dell'autorità di pubblica sicurezza dal Governo rimanga nei limiti previsti dalla

legge: questo mi pare un principio fondamentale ed elementare in uno Stato di diritto.

Nel nostro emendamento diciamo poi che bisogna aver riguardo anche agli statuti regionali speciali. L'articolo 31 dello statuto speciale per la Sicilia detta che al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della regione, a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella regione dipende disciplinarmente, per l'impiego, dal Governo della regione. Il Presidente della regione può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato. Si tratta, onorevoli colleghi, di una legge costituzionale. Pertanto, mentre fissiamo per legge i compiti e le funzioni istituzionali dell'autorità di pubblica sicurezza, e i limiti delle sue attribuzioni, mentre diciamo che essa dipende dal Governo, occorre aggiungere che essa deve dipendere dai governi delle regioni, là ove ciò sia previsto dagli statuti speciali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. La Commissione è contraria per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, per quanto riguarda i poteri di polizia e l'osservanza, da parte di essi, nell'ambito di quella discrezionalità della quale si è così lungamente trattato in quest'Aula, delle leggi dello Stato, vi è già il primo comma dell'articolo 2, che è chiarissimo. Esso infatti dice: « Cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni ». Sarebbe veramente assurdo ed enorme pensare che, mentre la polizia vigila per l'osservanza di queste leggi, fosse essa la prima a non osservarle.

Per quello che riguarda poi gli statuti speciali, il senatore Gianquinto ha richiamato l'articolo 31 dello statuto regionale siciliano, e potremmo anche aggiungere l'articolo 16 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige. È da ricordare che la questione è già stata da tempo risolta nel senso che il Presidente della regione e i Presidenti delle Giunte provinciali, quando

esercitano, in primo luogo, le funzioni di polizia, gli altri funzioni determinate di polizia amministrativa che sono indicate negli statuti speciali, lo fanno come organi decentrati dello Stato. Perciò un'aggiunta, nei termini proposti dall'emendamento, non potrebbe essere accettata perché sarebbe contraria ai principi ai quali si ispirano i citati statuti speciali. La Commissione esprime parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Il Governo è contrario per le ragioni esposte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, mantiene l'emendamento?

G I A N Q U I N T O . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Aimoni, Gianquinto, Gullo, Fabiani ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelo-sante hanno proposto di inserire dopo l'articolo 2 gli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater. Si dia lettura dell'articolo 2-bis.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 2-bis.

È vietato schedare i cittadini in base alla fede religiosa, alle opinioni politiche, all'appartenenza ad organizzazioni politiche, sindacali, cooperative, assistenziali, culturali, nonché in base alle attività che essi svolgo-

no appartenendo alle predette organizzazioni o simpatizzando per esse.

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Monni, Bonafini, Bellisario, Bermanni, Baldini, Asaro, Perrino e Carelli, hanno proposto a loro volta un articolo 2-bis. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 2-bis.

« È vietato schedare i cittadini per il solo fatto della loro fede religiosa, delle loro opinioni politiche, della loro appartenenza ad organizzazioni politiche, sindacali, cooperative, assistenziali o culturali, nonché per la legittima attività che essi svolgono come appartenenti alle predette organizzazioni ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare l'articolo 2-bis da lui presentato.

G I A N Q U I N T O . L'emendamento della maggioranza riflette, nel suo contenuto, lo stesso emendamento nostro all'articolo 2-bis. Signor Presidente, vorrei solo dalla cortesia dei presentatori, che mi venisse spiegato in che cosa, il testo da loro proposto, differisce dal nostro. Se sono d'accordo nel divieto di schedare i cittadini in base alla loro fede politica, religiosa eccetera, perché hanno presentato un emendamento che è simile al nostro? Qual è la differenza? Questo, per mia istruzione, signor Presidente.

Siccome io non arrivo a capire la distinzione, vorrei sentirla dai presentatori. Noi siamo pronti a ritirare il nostro emendamento, in quanto a noi interessa che nella legge sia compreso il divieto di questa attività, che viola il principio dell'uguaglianza, della libertà dei cittadini; il resto non conta. Per curiosità mia, vorrei che il senatore Bonafini mi spiegasse la vera ragione del loro testo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Monni ha facoltà di illustrare l'articolo 2-bis da lui presentato.

M O N N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la ragione dell'emendamento è semplice. La modifica sostanziale non esiste, si è voluto, con questo emendamento, dare applicazione a norme di carattere costituzionale. Soltanto, rileggendo attentamente, abbiamo ritenuto che, tecnicamente, la formula da noi usata fosse migliore. Altro è infatti dire che è vietata la schedatura in base, supponiamo, al fatto religioso, all'appartenenza ad una determinata religione; per il solo fatto di appartenervi, non si deve essere schedati. Ma certo, si potrebbero commettere anche dei fatti che costituiscono delitto, in base alla propria convinzione religiosa; si potrebbe, ad esempio, fare una propaganda pericolosa, si potrebbe fare propaganda per l'obiezione di coscienza, supponiamo, o vietare, come appunto è stato fatto da una setta religiosa, la trasfusione di sangue od altro.

Così per l'appartenenza a partiti politici. Vorrei dire al senatore Gianquinto: se in Italia esistesse il nazismo, come fede politica, naturalmente il fatto di essere nazisti, nel senso di fare atto politico, non sarebbe nulla, ma il pretendere di fare ciò che i nazisti hanno fatto, come ad esempio propaganda per il genocidio eccetera, questa, certo, non sarebbe una cosa tollerabile.

Insomma, la formula che noi abbiamo ritenuto di usare è questa: l'esplicazione di attività politiche, religiose, associative, deve essere legittima, non deve contrastare con le leggi. Nel nostro stesso statuto, a proposito di religione, in due articoli si fa richiamo a dei fatti che siano in contrasto con l'ordinamento giuridico. Infatti, è detto che le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge; ma si aggiunge: in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. E lo stesso dispone, per esempio l'articolo 19: tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda eccetera, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume. Ecco un'altra condizione. Quindi è una maggiore chiarezza tecnica quella che noi abbiamo voluto portare con la nostra formulazione, niente di più.

Pertanto, accogliendo il principio, io spero che voi siate soddisfatti e che vogliate accettare il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, mantiene l'articolo 2-bis da lei presentato?

G I A N Q U I N T O . Ritiro il nostro emendamento, signor Presidente; voteremo quello presentato dal senatore Monni.

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Tomassini, Schiavetti, Albarello ed altri, hanno presentato un emendamento all'articolo 2-bis proposto dal senatore Monni e da altri senatori tendente ad aggiungere dopo le parole: « È vietato schedare i cittadini », le altre: « anche prima e durante il servizio militare ».

Il senatore Tomassini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

T O M A S S I N I . Credo che sia superfluo illustrare l'emendamento aggiuntivo che proponiamo. È evidente che la schedatura deve essere vietata in ogni caso; ma soprattutto, per molti episodi accaduti, ai fini del servizio militare e durante il servizio militare, devono essere evitate informazioni che portino a una schedatura presso gli uffici della pubblica sicurezza. Insisto sull'emendamento, signor Presidente.

M O N N I . Ma sono tutti i cittadini!

T O M A S S I N I . Però non nuoce se lo specifichiamo. L'equivoco nell'interpretazione di una legge deriva sempre dalla sua imperfezione. Se diciamo qualcosa in più, in chiarimento, non nuoce.

B O N A F I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A F I N I . Signor Presidente, se sono avvenuti dei casi come quelli ricordati dal collega senatore Tomassini, evidentemente non possiamo essere d'accordo su questa pratica; ma nel momento in cui par-

liamo di tutti i cittadini, nel momento in cui chiamiamo quei cittadini ad esplicitare uno dei diritti-doveri propri del cittadino, cioè quello di partecipare alla difesa dei propri confini, dobbiamo proprio indicare delle differenziazioni che inevitabilmente potrebbero limitare questo diritto di cittadinanza, che invece proprio in quel momento deve essere maggiormente salvaguardato?

Ecco perché non sono d'accordo su questa precisazione che potrebbe mettere in discussione il cittadino nel momento in cui, forse, è più cittadino di quelli che camminano tutti i giorni liberamente nella strada, e cioè il civile.

T O M A S S I N I . Allora è implicito!

B O N A F I N I . Certo.

T O M A S S I N I . Mi fa piacere che questo punto sia chiarito.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'articolo 2-bis proposto dal senatore Monni e da altri senatori.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione riteneva che, nel contesto delle leggi di pubblica sicurezza, fosse ovvio il rispetto della Costituzione, soprattutto dei principi fondamentali di libertà di coscienza e di pensiero, che sono stati ricordati dal senatore Monni, e che sono contenuti negli articoli 18, 19 e 21. Peraltro, se si tratta di indicare un divieto di carattere generale che riguarda i cittadini — e quindi li riguarda quando vestono gli abiti civili, quando vestono la divisa militare e quando esercitano qualsiasi attività che a loro compete —, sembra alla Commissione che sia giusto che ciò avvenga nell'ambito e nella cornice costituzionale, in quanto non è consentito che si proceda ad una schedatura soltanto per il fatto della professione di una fede religiosa o di un'opinione politica, o dell'appartenenza a determinate organizzazioni politiche, sindacali, assistenziali o culturali.

Quindi, la Commissione è favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dai se-

natori Monni, Bonafini ed altri, mentre non è favorevole alla specificazione che potrebbe — come giustamente ha rilevato il senatore Bonafini — ingenerare difficoltà, perplessità e distinzioni, che è stata proposta dai senatori Tomassini ed altri.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, lei mantiene il suo emendamento?

TOMASSINI. Dopo le spiegazioni del relatore, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 2-*bis* proposto dai senatori Monni, Bonafini, Bellisario ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

AJROLDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AJROLDI, *relatore*. È stato fatto osservare alla Commissione che sia forse più opportuno, invece di collocare l'articolo testè approvato subito dopo l'articolo 2, inserirlo dopo l'articolo 4, cioè prima delle norme sui rilievi dattiloscopici, eccetera, che non si identificano con la schedatura, ma che tuttavia riguardano un tema più prossimo a quello dell'articolo 2-*bis* di quanto non lo sia il tema dell'articolo 2.

Si tratta soltanto di una questione di sistematica che io sottopongo all'Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la proposta del relatore s'intende accolta.

Passiamo ora all'articolo 2-*ter* proposto dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelo-sante. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 2-*ter*.

È vietato a chiunque, anche se investito di pubbliche funzioni, agli organi politici, militari e amministrativi dello Stato, raccogliere, per qualsiasi finalità, informazioni sulla fede religiosa o politica, nonchè sull'attività religiosa, politica e sindacale del cittadino. Se le predette informazioni sono richieste, non devono essere fornite.

PRESIDENTE. Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GIANQUINTO. L'emendamento è stato largamente illustrato negli interventi in sede di discussione generale da parte del mio Gruppo, e da me stesso nella relazione di minoranza scritta e orale.

Signor Ministro, la norma proposta tende a garantire da ogni degenerazione, da ogni deviazione tipo SIFAR. Se approvata, ristabilisce una garanzia contro straripamenti di potere. E credo che dovremmo essere tutti d'accordo: una volta che il Senato, votando l'articolo 2-*bis*, sia pure nel testo proposto dai colleghi della maggioranza, ha vietato di schedare i cittadini per il solo fatto della loro fede o attività politica, il corollario che discende da questa premessa è che debba essere vietata anche ogni raccolta di informazioni sulla stessa materia. Ora credo che l'emendamento divenga tanto più attuale e concreto dopo le tristi esperienze del SIFAR. L'Aula ricorda ancora l'accesso dibattito che si è svolto su questa materia e credo che tutti i fatti emersi rendano necessario l'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, *relatore*. La Commissione non può essere favorevole, perchè non si può negare all'autorità di polizia la facoltà di informazione. Non la si può negare anche perchè non è detto che la facoltà di

informazione (che del resto è prevista da alcune disposizioni speciali del testo governativo e anche del disegno di legge n. 566, laddove è consentito alla pubblica sicurezza di invitare il cittadino a presentarsi per dare opportune informazioni) debba assumere soltanto un contenuto di carattere negativo e repressivo, ma può anche avere un contenuto di carattere positivo, favorevole cioè al cittadino.

Ecco perchè il divieto assoluto di ogni possibilità d'informazione da parte dell'autorità di polizia sarebbe oltretutto, a parere della Commissione, anticostituzionale. Per questi motivi la Commissione esprime parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Senatore Guianquinto, le parlerò con molta franchezza, come è mio solito. Lei ha visto che in Commissione avevo rifiutato l'articolo 5 della proposta Terracini dicendo che per conto mio non era assolutamente necessario. Ora, siccome l'andamento del dibattito svoltosi nel frattempo ha portato a sostenere ancora la necessità di tale norma, ho dichiarato di accettare il principio previsto dall'articolo 5.

Ma qui la cosa è ben diversa. Il senatore Monni ha detto: supponete che si creino certi movimenti. Il fatto è che, sia pure limitati, in certe zone d'Italia questi movimenti già esistono. Io non vorrei dire di più. Ma mi sa dire lei come sarebbe possibile governare o tenere l'ordine pubblico in quelle regioni? Non è perciò assolutamente possibile accettare questo emendamento. Lei sostiene che è la logica conseguenza del precedente articolo, ma non è così, perchè se non vi è reato o qualche cosa che sia collegato al reato, non deve restare traccia. Questo infatti è il principio su cui il Governo si deve impegnare: non si deve tenere documentazione che non sia legata a reati o a chiare complicità in reati.

Pertanto, non vedo assolutamente il legame tra questo e il precedente emendamen-

to e dichiaro di essere nettamente contrario all'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

Quanto alla possibilità di degenerazioni, di cui ella parla, le voglio dire che questa possibilità ci sarebbe sempre, anche se approvassimo l'emendamento. In sostanza c'è sempre una responsabilità politica che ad un certo punto si pone e c'è sempre la possibilità di degenerazioni. Con il suo emendamento la possibilità di degenerazioni non si evita per niente, anzi, poichè sono cose necessarie, si verificherebbe che in certi casi le informazioni si farebbero contro la legge, di nascosto, e vi sarebbe una maggiore possibilità di degenerazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, insiste nel suo emendamento?

G I A N Q U I N T O . Insisto per una ragione di principio, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 2-ter presentato dai senatori Aimoni, Gullo, Gianquinto ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento aggiuntivo 2-quater. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 2-quater.

I contravventori alle disposizioni dei due precedenti articoli sono puniti con l'arresto fino a due anni, o con l'ammenda fino a lire 500.000.

P R E S I D E N T E . Avverto che, poichè l'articolo aggiuntivo 2-ter non è stato approvato, il testo dell'emendamento in esame deve essere così modificato nella prima parte: « I contravventori alle disposizioni del precedente articolo... ».

Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A N Q U I N T O . Si tratta di una sanzione penale alla violazione di un divieto che già il Senato ha accolto. Soltanto che invece di dire: « I contravventori alle disposizioni dei due precedenti articoli » rimane così: « I contravventori alle disposizioni del precedente articolo ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. La Commissione è contraria. Se si tratta d'infrazioni che hanno natura squisitamente amministrativa provvederanno le sanzioni disciplinari. Se si tratta invece di infrazioni che costituiscono reato, provvede già la norma dell'articolo 323 del codice penale. La Commissione non ritiene che si possa configurare sotto un profilo contravvenzionale una disposizione di questo genere; pertanto, come ripetuto, è contraria all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'articolo 3.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 3.

L'articolo 2 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il prefetto, nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica, ha facoltà, nel rispet-

to delle norme della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico, di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica o della pubblica incolumità, limitatamente al tempo richiesto dalle esigenze medesime.

I provvedimenti anzidetti devono essere adeguatamente motivati, sono immediatamente esecutori e, nei casi in cui non abbiano carattere individuale, sono pubblicati a mezzo manifesti e mediante inserzione nel foglio annunci legali della provincia ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Terracini, Perna, D'Angelosante, Gianquinto, Maris, Rendina, Fabiani, Secchia, Caruso, Kuntze e Petrone è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 2 del testo unico predetto è soppresso ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Perna ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P E R N A . Signor Presidente, noi dobbiamo ritornare su questo argomento, che pure è già stato ampiamente trattato nella relazione scritta, nella replica del relatore di minoranza ed anche nella discussione generale, in particolare dal senatore D'Angelosante. Infatti, per quanto ci fossimo sforzati di dimostrare che il testo proposto dal Governo non risolve affatto i problemi aperti dalla seconda sentenza della Corte costituzionale, abbiamo avuto dal relatore di maggioranza e or ora dal Ministro una risposta che non riteniamo possa essere considerata giusta ed accettabile. L'onorevole Ministro ha detto che se non si attribuiscono ai prefetti questi poteri speciali non è possibile governare, e il senatore Ajroldi ha insistito nella sua tesi che laddove la Costituzione stabilisce una riserva di legge non assoluta è possibile affidare ai prefetti dei poteri che non siano specificamente delimitati.

Ora, prima di entrare negli aspetti tecnico-giuridici della questione, vorrei ricordare che il problema si è posto, fin dall'inizio, come un problema squisitamente politico. La sentenza della Corte costituzionale del 1961 che dichiarò in parte l'illegittimità dell'articolo 2 fu adottata per l'evidente preoccupazione di non distruggere una norma che pure già con la prima sentenza era stata ritenuta incompatibile, nelle sue finalità e nella sua origine, con l'ordinamento giuridico della Repubblica italiana. Pertanto, una volta adottata la seconda decisione della Corte costituzionale, l'articolo 2 ha di fatto cessato di adempiere alla funzione per la quale era stato originariamente predisposto e si è presentato come un relitto, vero e proprio, che non può di per se stesso risolvere quei problemi che il relatore di maggioranza ieri e il Ministro oggi vorrebbero chiudere aggiungendo le frasi proposte nel testo del Governo.

D'altra parte, la Corte costituzionale ha posto soltanto un'ipotesi. Essa si è posta il problema se, una volta che l'autorità amministrativa sia spogliata del potere di intervenire per motivi politici a sospendere i diritti dei cittadini garantiti dalla Costituzione, l'autorità amministrativa stessa possa, in ipotesi, adottare atti amministrativi che non siano lesivi di tali diritti. E ha detto che, qualora ciò avvenga in ossequio al dettato della Costituzione e conformemente ai principi dell'ordinamento giuridico, ciò è possibile. Ma questa è un'ipotesi che si è proposta la Corte costituzionale, la quale non poteva stabilire una nuova normativa; poteva soltanto prospettarsi in quale modo la norma in parte abrogata potesse continuare a vivere, nel senso che l'autorità amministrativa si poteva conformare a quei precetti.

La soluzione proposta dal Governo non è una soluzione valida sul piano legislativo, perché il Governo si limita a riportare nel vecchio testo dell'articolo 2 i criteri ai quali la Corte costituzionale ritiene che si possa informare l'attività dell'autorità amministrativa. Abbiamo già dimostrato, durante la discussione generale, che l'equivoco, o se non si vuol dire equivoco, la volontà di non ri-

solvere il problema in senso democratico dipende proprio dal fatto di pensare che sia possibile, con una legge ordinaria, per materie nelle quali non esista un limite esclusivo e preciso all'intervento dell'autorità amministrativa, affidare ai prefetti un potere generale d'intervento. Ciò, secondo noi, non è possibile per le ragioni che sono state già ampiamente spiegate, e soprattutto per il fatto che se il compito del prefetto è quello di adottare atti amministrativi nel senso vero e proprio della parola, questi atti non possono essere emanati se non sulla base di una legge che regoli una determinata materia, essendo del tutto insufficiente che sia stabilita la durata, la temporaneità del provvedimento, la sua eventuale pubblicità e gli altri requisiti indicati nel testo governativo.

Questa nostra tesi rimane tanto più confortata dal fatto che poco fa il Ministro si è espresso molto chiaramente sull'argomento quando ha detto che se non esistesse una norma di questo genere non si potrebbe più governare, e ha fatto due esempi assai caratteristici: il primo riguardante una situazione non meglio precisata che si sarebbe verificata tempo fa a Reggio Emilia...

T A V I A N I, *Ministro dell'interno*. Per la quale i suoi compagni di partito sono andati dal prefetto a chiedere l'applicazione della legge.

P E R N A. Ma io non discuto, onorevole Ministro, di quello che hanno fatto i miei compagni di partito. Io dico che il caso che lei ha ricordato qui è un caso evidente di una eventuale situazione di pericolo o di una situazione di turbamento dell'ordine pubblico per il quale ci sono i normali mezzi di azione dalla pubblica sicurezza e nel quale, fino a quando il prefetto debba sovrintendervi, può intervenire con i suoi normali mezzi di intervento.

Il secondo episodio che lei ha riferito, quello dell'affissione improvvisa di manifesti o giornali che recavano insulti o commenti malevoli alla persona del nostro Ministro degli esteri e alle persone di rappresentanti di Stati esteri, è anch'esso un esempio che

non sembra possa essere portato come calzante. I casi sono due: se veramente in quei manifesti c'erano degli insulti, come ha detto l'onorevole Ministro, allora si versava in una ipotesi di reato e nulla avrebbe vietato alla polizia giudiziaria e alla procura della Repubblica di intervenire non solo per promuovere l'azione penale, ma anche per ordinare, attraverso il sequestro, la defissione di quei manifesti. Se poi quei manifesti non fossero stati tali, ma fossero stati giornali ricadenti nella disciplina della legge sulla stampa, egualmente si sarebbero potute applicare le disposizioni della legge sulla stampa.

Che a volte questo problema si ponga in maniera urgente, non ha grande importanza, perchè il punto è di sapere chi deve decidere. Se il Governo afferma, attraverso il Ministro dell'interno, di non fidarsi di ciò che può fare l'autorità giudiziaria o che non si affida al fatto che, essendo intervenuta di propria iniziativa la polizia giudiziaria, poi la procura della Repubblica convalidi quei provvedimenti, evidentemente il Governo si vuole riservare un margine di discrezionalità politica per intervenire anche nei casi in cui reati non ce ne sono.

Questo è il punto sul quale noi dobbiamo discutere e decidere; punto politico, messo chiaramente in evidenza dalle vicende che si sono verificate dopo la seconda sentenza della Corte costituzionale. Vorrei ricordare ancora che, in linea generale, il prefetto ha già ampiamente a sua disposizione poteri e mezzi di intervento per attuare quella particolare tutela dell'ordine pubblico, o della sanità, o della sicurezza pubblica che è indispensabile adottare in una determinata serie di materie. Io non starò qui a farne l'elenco, perchè sarebbe assai lungo; ma tutti sappiamo che il prefetto adotta i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse, nei diversi rami di servizio dell'amministrazione dello Stato, della provincia; che invia commissari presso gli enti locali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; che ha il potere di sospendere i sindaci e di promuovere, con la sospensione dei consigli comunali e provinciali, lo scioglimento, anche per mo-

tivi di ordine pubblico, di detti consigli; che adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene che interessino più comuni della provincia, o anche surrogandosi ai singoli sindaci in queste funzioni; che dispone le occupazioni temporanee di proprietà private e le requisizioni in base alle norme dell'allegato F) della legge 20 marzo 1965 ricorrendo, in casi di estrema urgenza, all'articolo 7 dell'allegato E) della stessa legge; che ha vasti poteri in materia sanitaria, oggi in parte ceduti, per dire così, ai medici provinciali; che ha poteri propri e specifici di intervento nelle zone soggette all'applicazione delle leggi antisismiche; che ha o ha avuto per lungo tempo i poteri previsti per la concessione di terre incolte a cooperative di contadini; e così di seguito. Questo è un elenco puramente esemplificativo. È provato quindi che nel nostro diritto positivo, tutte le volte che, in una determinata materia nella quale esisteva una riserva relativa di legge, si è voluto disciplinare l'intervento dell'autorità amministrativa e, in particolare, quella del prefetto, per dare ad esso dei poteri che potevano andare anche fino alla degradazione del diritto di proprietà ad interesse legittimo, questi poteri sono stati specificatamente previsti da leggi apposite.

È quindi altrettanto chiaro che, mantenendo l'articolo 2 del vecchio testo unico, sia pure con l'inciso proposto dal Governo, si fa qualcosa di diverso e di più, qualcosa che per noi è assolutamente inaccettabile.

Dirò a questo proposito, se mi è consentito, parole non mie, perchè probabilmente susciterebbero scandalo e proteste. Leggerò un brano di un articolo scritto un anno fa da uno dei più noti processualisti italiani, il professor Montesano, il quale scriveva su questo argomento sulla più importante rivista di giurisprudenza italiana, il « Foro italiano ».

Il professor Montesano, criticando l'eccessiva prudenza adottata dalla Corte costituzionale in questa materia e affermando che sarebbe stato assai meglio che fin dal 1956 la Corte costituzionale avesse dichiarato la illegittimità dell'intero articolo 2, di-

ceva testualmente: « È stato facile, talvolta, prestare formale ossequio agli insegnamenti della Corte costituzionale e continuare tranquillamente in applicazioni anticostituzionali della legge parzialmente conservata. Si rammenti ancora il famigerato articolo 2 delle leggi di pubblica sicurezza che, dopo un felice periodo di catalessi, seguito alla dichiarazione di incostituzionalità parziale, è sorto a nuova vita tra le braccia del prefetto di Roma, desideroso di trovare la motivazione più vaga ed elastica e insieme lo strumento più drastico per tagliare, più che sciogliere, il difficile nodo del Vicario. E si pensi soprattutto che eventi del genere, ben più probabili di un esplicito contrasto interpretativo fra Magistratura e Corte costituzionale, non si potrebbero evitare in alcun modo se le sentenze di incostituzionalità si limitassero a squalificare una possibile interpretazione, lasciando intatto il diritto obiettivo e quindi liberi i giudici e gli amministratori di elaborare altre interpretazioni, magari diverse, solo per lievi sfumature da quelle condannate dalla Corte. Chi abbia seguito, con un minimo di attenzione, le sorti dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, sa che la prima pronuncia interpretativa di rigetto funzionò di fatto come la vincolante squalificazione del solo significato incostituzionale prospettato in giudizio, con la salvezza di ogni altra possibile interpretazione dello stesso articolo; infatti, né la Cassazione, né alcun organo giudiziario misero in dubbio la illegittimità dell'interpretazione condannata nel giudizio costituzionale. Ma ciò non impedì alla Cassazione di elaborare una massima che, pur dando verbale adesione ai principi espressi dalla Corte costituzionale, avallava in sostanza gli attentati prefettizi alle libertà costituzionali. Inoltre tale massima avrebbe fissato definitivamente il significato e la portata dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, se la ribellione di alcuni pretori non avesse provocato la nuova sentenza costituzionale, questa volta di accoglimento ».

Innanzitutto a questo problema, il Governo cosa fa? Inserisce nel testo della legge vecchia i principi elaborati in linea astratta

ed ipotetica dalla Corte costituzionale e lascia ai prefetti pieni poteri. E il Ministro viene a dirci; noi questi poteri li vogliamo per governare, cioè li vogliamo perché non ci fidiamo dell'autorità giudiziaria, non ci fidiamo nemmeno della polizia giudiziaria; vogliamo riservare a noi Governo, attraverso il prefetto, il potere di sospendere i diritti pubblici dei cittadini. Ora, se questa è la sostanza delle cose, perché l'esempio fatto dal Ministro è estremamente chiaro e calzante, non possiamo capire come si continui a dire che ciò fa ossequio alle sentenze della Corte costituzionale. In realtà, compito del Governo e del Parlamento era quello di intervenire subito dopo la prima sentenza, quella del 1956, per evitare che si ripetessero gli equivoci casi che sono avvenuti dopo, e sarebbe stato assai meglio, perché anche il Governo allora si sarebbe dovuto prospettare in altri termini il modo con cui avrebbe dovuto governare.

Dobbiamo pertanto insistere sull'emendamento sostitutivo che abbiamo presentato e quindi per l'abrogazione dell'intero articolo 2, perché attualmente, fino a quando questo problema non sarà stato risolto in maniera chiara e drastica, non sarà possibile risolvere nessun problema effettivo nel quadro dei rapporti tra il cittadino e lo Stato.

Il Ministro ha detto che non si può governare senza discrezionalità, ma questo lo abbiamo imparato a scuola molti anni fa. Qui facciamo opera di legislatori; dobbiamo sapere se il Governo è disposto, pur avendo la discrezionalità che gli compete, a rispettare fino in fondo i diritti dei cittadini che sono garantiti, fino in fondo, dalla Costituzione. Si tratta di diritti che non sono disponibili. Io non posso vendere il diritto di votare, né lo posso includere in un testamento a favore di un erede; io non posso farmi pignorare, evidentemente, il diritto di voto. Questi diritti, oltre ad essere indisponibili (e non possono essere quindi assoggettabili ad interventi degradatori dell'autorità amministrativa, come quelli che sono invece possibili nei confronti della proprietà privata) sono dei diritti che fanno parte dell'ordinamento politico dello

Stato, senza i quali l'ordinamento politico dello Stato non esiste come tale.

Voglio ricordare un altro autore a questo proposito. Quando fu pubblicata la prima decisione della Corte costituzionale, nel 1956, il professor Crisafulli scrisse giustamente che l'interpretazione adottata dalla Corte risolveva una questione assai seria e cioè questa: che se fosse veramente data la possibilità al prefetto, come massima autorità di pubblica sicurezza, di sospendere anche per un solo istante l'esercizio dei diritti civili e politici del cittadino, questo significherebbe non l'attuazione di principi dell'ordinamento giuridico, bensì la sostituzione di un ordinamento giuridico ad un altro (un ordinamento ispirato alla ragione di Governo, alla ragione di necessità fatta propria dal Governo nel suo giudizio politico esclusivo) a ciò che è il fondamento del vivere comune stabilito dalla Costituzione.

Queste sono ragioni che crediamo inoppugnabili e alle quali non ci si può rispondere, ci sia consentito, con il raccontare dei casi, o magari imputando ai nostri compagni di Reggio Emilia di aver richiesto al prefetto di quella città di intervenire in una determinata situazione. Il giorno in cui fosse definitivamente abrogato l'articolo 2, ciò potrebbe far comodo e scomodo a tutti, opposizione e Governo, maggioranza e minoranza, perchè sarebbe una regola imposta a tutti. Il problema è se vogliamo fare ossequio alla Costituzione, se vogliamo veramente realizzare un tipo di democrazia, com'è quella sorta dalla lotta antifascista, che non è la vecchia democrazia liberale di cui ci ha parlato il Ministro, ma è altra cosa (ed il Ministro lo sa per aver partecipato alla guerra di liberazione); se vogliamo fare questo, o se vogliamo reintrodurre dalla finestra una normativa che non è accettabile sul piano politico e che non conviene né al Governo né alla maggioranza, oltre che alla minoranza e alla opposizione. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I, relatore. La Commissione, dopo aver ascoltato l'intervento del senatore Perna, ritiene che permanga l'equivoco sul quale il relatore si è intrattenuto ieri, dopo l'intervento del senatore Gianquinto. In altre parole, qui non si sta discutendo dell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, perché, se così fosse io non avrei che da condividere il pensiero di chi è intervenuto pochi istanti fa, dato che, infatti, l'articolo 2 del testo unico del 1931, così come è articolato, può non ritenersi, almeno per taluni aspetti, costituzionale. E mi riferisco di nuovo alla decisione della sentenza n. 26 del 27 maggio 1961 della Corte costituzionale che ritenevo di avere, per qualche aspetto, chiarito nell'intervento di ieri. La Corte costituzionale ha deciso, in questa seconda sentenza, a differenza della precedente che concerneva interpretazioni specifiche di casistiche singolari, alcune posizioni e situazioni di principio che sono fondamentali e che sono quelle alle quali si ispirano le modifiche che sono state introdotte nell'articolo 2 dall'attuale articolo 3. Cioè la Corte costituzionale ha ritenuto che l'articolo 2 del testo unico del 1931 è costituzionalmente illegittimo nei limiti in cui attribuisce al prefetto il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico. Queste sono parole della Corte costituzionale o almeno è la massima che è stata estratta da quella sentenza.

« Tali principi — soggiunge la Corte — debbono ritenersi violati se sia invaso il campo riservato all'attività degli organi legislativi o degli altri organi costituzionali dello Stato, se, pur conservando le ordinanze prefettizie forme ed effetti di semplici atti amministrativi che non interferiscono nei poteri costituzionali e nei poteri di legislazione ordinaria, non siano stati osservati i precetti della Costituzione e si sia provveduto nei casi in cui la Costituzione stabilisce che la legge disciplini una determinata materia — e questa è la riserva assoluta alla quale accennava oggi l'onorevole Ministro nel suo intervento — ovvero nei casi in cui la legge, conferendo al prefetto il po-

tere di emettere ordinanze di necessità e di urgenza, non indichi i criteri idonei a limitarne la discrezionalità ». A questo punto si tratta di vedere come vanno interpretate queste massime che sono di fondamentale importanza; sono quelle su cui si basa l'interpretazione dell'articolo 2 del testo unico e quindi dell'articolo 3 del disegno di legge che è all'attenzione e all'approvazione del Senato.

La Corte prosegue: « Dai ripetuti richiami fatti ai principi dell'ordinamento giuridico, si rileva che questo è il punto fondamentale della questione e su di esso bisogna più diffusamente soffermarsi. È in primo luogo da riaffermare che i provvedimenti prefettizi non possono mai essere in contrasto con i detti principi, dovunque tali principi siano espressi o comunque essi risultino, e precisamente non possono essere in contrasto con quei precetti della Costituzione che, rappresentando gli elementi cardinali dell'ordinamento, non consentono alcuna possibilità di deroga nemmeno ad opera della legge ordinaria. È infatti ovvio che l'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza non potrebbe disporre che in un campo in cui il precetto costituzionale è inderogabile; anche di fronte al legislatore ordinario intervengono provvedimenti amministrativi in senso difforme. Ove non può provvedere il legislatore ordinario, tanto meno potrebbe provvedere un'ordinanza prefettizia ». (*Interruzione del senatore Perna*). Guardi, senatore Perna, che questo è il testo della motivazione della Corte costituzionale; me lo lasci concludere.

« Per quel che si riferisce alle riserve di legge la Corte ritiene che si deve distinguere tra i casi in cui la Costituzione stabilisce che la legge provveda direttamente a disciplinare una determinata materia. Non può concepirsi che nella materia stessa l'articolo 2 permetta l'emanazione di atti amministrativi ». Su questo credo che tutti siamo d'accordo. « Per quanto riguarda quei campi rispetto ai quali la Costituzione ha stabilito una riserva adoperando la formula generica « in base alla legge » o altra di uguale significato, giova ricordare che la costante giurisprudenza di questo Collegio,

formatasi principalmente nei riguardi dell'articolo 23 della Carta costituzionale, ha ritenuto ammissibile che la legge ordinaria attribuisca all'autorità amministrativa la emanazione di atti anche normativi, purchè la legge indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'organo a cui il potere è stato attribuito.

Pertanto, nulla vieta che — e questa è la conclusione che maggiormente interessa — nelle materie ora indicate una disposizione di legge ordinaria conferisca al prefetto il potere di emettere ordinanze di necessità e d'urgenza, ma occorre che risultino adeguati limiti all'esercizio di tale potere ».

Allora pare al relatore che l'attenzione del Senato debba appuntarsi non più sull'articolo 2, che è stato interpretato, direi, sotto un certo profilo, superato dalle sentenze della Corte costituzionale, ma debba piuttosto considerare se il testo dell'articolo 3 soddisfa o non soddisfa alle esigenze generali che sono state indicate in modo chiaro, evidente, dettagliato e specifico dalla seconda sentenza della Corte.

Ora, non vi è dubbio che col primo comma dell'articolo 3 si stabiliscono principi che vincolano entro certi limiti l'attività del prefetto. Questi limiti sono costituiti dalle norme della Costituzione; quindi è chiaro che laddove la Costituzione provvede direttamente a stabilire delle limitazioni o laddove la Costituzione riserva espressamente alla legge la facoltà di stabilire queste limitazioni, non possono essere sostituite...

G I A N Q U I N T O . Citi dei fatti concreti!

A J R O L D I , *relatore*. Non mi interrompa, senatore Gianquinto; ne abbiamo già discusso lungamente, so che lei è di diverso avviso!

Al precetto costituzionale si aggiunge il rispetto dell'ordinamento giuridico, cioè di tutte quelle massime, di tutte quelle norme, di tutti quei precetti che sono ricordati nella sentenza. E come non bastasse, è anche detto, nell'ultimo capoverso, che i provvedimenti debbono essere adeguatamente motivati. Se gli onorevoli senatori vorran-

no dare uno sguardo di sfuggita al modesto elaborato che precede il testo di legge, vedranno che il relatore ha anche specificato come debba essere, questa motivazione, adeguata in ordine non soltanto ai presupposti della necessità ed urgenza, ma anche in ordine al contenuto dell'ordinanza stessa.

Pare alla Commissione, o almeno alla maggioranza della Commissione, che, contenuto in questi termini, l'ambito della possibilità del potere di ordinanza prefettizio possa essere costituzionalmente recepibile e che quindi l'articolo 3 in questo testo vada mantenuto. Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, Ministro dell'interno. Di questo argomento ho già parlato ampiamente nella mia risposta e pienamente concordo con quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento in esame è stata presentata una richiesta di votazione per appello nominale.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Indipendentemente dalla questione sulla quale ora si è discusso, ma per avere una maggiore conoscenza e coscienza in materia, vorrei pregare sia l'onorevole Ministro sia l'onorevole relatore di volermi dare chiarimenti su una delle disposizioni contenute nel testo di questo articolo, per l'appunto là dove esso articolo detta: « I provvedimenti anzidetti devono essere motivati, sono immediatamente esecutori e, nei casi in cui non abbiano carattere individuale, sono pubblicati... ».

Ora, a memoria e per studio mio, non conosco atti dell'autorità prefettizia del ge-

nere di quelli considerati in questa disposizione che possano avere carattere individuale. Desidererei quindi averne innanzitutto una indicazione esemplificativa; in secondo luogo, vorrei sapere se introducendo questa disposizione, si tende ad innovare, e in un senso talmente grave che non potrebbe evidentemente non preoccupare il Senato.

Chiedo per l'appunto di avere chiarimenti in proposito.

Una risposta in proposito era stata sollecitata anche nella relazione di minoranza, ma purtroppo nè il relatore di maggioranza nè il Ministro vi si sono soffermati. Prima della votazione è assolutamente necessario che il Senato sappia cosa significano queste parole del testo.

AJROLDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AJROLDI, relatore. Il senatore Terracini, che in materia costituzionale ha una competenza più vasta del relatore, mi consenta di far presente che questa specificazione è posta dalla legge a tutela del cittadino. Vi può essere qualche caso, si può ipotizzare qualche caso...

TERRACINI. Ne ipotizzi uno!

AJROLDI, relatore. ... in cui, per una determinata ragione di emergenza, ad esempio un'ipotesi catastrofica come quella che si è verificata recentemente a Firenze — vi sia una persona la quale assume dei poteri — che la legge non gli consente di assumere.

La differenza tra la notifica personale e l'affissione dei manifesti sta nel fatto che tutti i provvedimenti amministrativi, e soprattutto quelli che contengono un ordine, quando hanno carattere personale, devono essere notificati; e questa è una garanzia per la persona del destinatario.

L'inciso potrebbe anche essere soppresso, ma io ho timore che, lasciando soltanto l'affissione dei manifesti, si rischi di creare

una situazione che, sotto il profilo delle garanzie di legge, sarebbe molto meno tutelatrice di quella contenuta attualmente nel capoverso dell'articolo 3.

Sono qui presenti molti illustri cultori del diritto amministrativo, che conoscono queste cose molto bene. Personalmente sarei perplesso nell'eliminare la notificazione del provvedimento quando si tratta di provvedimento *ad personam*. Io immagino, senatore Terracini, che anche lei finirà per condividere questa perplessità.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Il Governo non ha nulla in contrario a togliere l'inciso, purchè sia chiaro che con questo si toglie una garanzia al cittadino. Le dò subito il caso specifico, senatore Terracini: nel momento dell'alluvione, a Firenze, un funzionario avrebbe potuto assumere, in buona fede, anche con ordinanza, dei poteri che il prefetto non riteneva che gli competessero. In tal caso il Prefetto avrebbe dovuto comunicargli, a mezzo notifica, la carenza di potere.

Vogliamo che ci sia il manifesto e che, per esempio, per tutte le strade di Firenze si fosse pubblicato che al dottor Tal dei Tali il prefetto aveva contestato l'assunzione di tale potere? Facciamolo pure: al Governo non interessa affatto la soppressione di questo inciso. Il Governo ritiene che esso costituisca una maggiore garanzia per il cittadino; ma se il Parlamento vuole togliere questa garanzia, la tolga pure.

T E R R A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Signor Presidente, di fronte alla dichiarazione dell'onorevole Ministro e — mi permetta, onorevole relatore — di fronte alla poca chiarezza della sua risposta, io sono favorevole ad accettare la proposta implicita dell'onorevole Ministro, e mi riservo di presentare immedia-

tamente un emendamento tendente alla soppressione dell'inciso.

La garanzia per il cittadino, che l'onorevole relatore crede accresciuta da questa disposizione, non è in realtà una garanzia per il cittadino ma bensì un danno per la collettività. Se infatti un cittadino ha commesso un atto che rappresenti di per sè, anche solo potenzialmente, una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza generale, occorre immediatamente indicarlo alla collettività perchè questa sappia guardarsene e in modo che costui sia impedito di portare a compimento la sua iniziativa.

L'argomentazione dell'onorevole relatore mi pare pertanto completamente sbagliata. D'altra parte la norma in parola può lasciare intendere che il prefetto abbia la possibilità di disporre della libertà individuale dei cittadini fuori dei casi previsti dalla legge. Ed è in vista di tale pericolo che occorre provvedere alla soppressione dell'inciso, cosa a cui mi pare che l'onorevole Ministro si sia dichiarato favorevole.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Io ho detto — e lo confermo — che senza questo articolo non è possibile governare. Questo inciso riguarda soltanto una garanzia personale in casi ipotetici. Lei mi ha chiesto di citargliene uno e le ho parlato di quello che poteva capitare, e non è capitato, a Firenze, ma che può capitare in altre occasioni. Purtroppo abbiamo visto anche nell'immediato dopoguerra quante volte si sono verificati casi del genere. Comunque, dichiaro che su questo punto mi rimetto al Parlamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Terracini, vuole presentare un emendamento?

T E R R A C I N I . Propongo che al secondo comma dell'articolo 3 venga soppresso l'inciso: « , nei casi in cui non abbiano carattere individuale, ». Comunque mi af-

fretterò a presentarle il testo per iscritto con il numero di firme richiesto dal Regolamento.

P R E S I D E N T E . L'emendamento sostitutivo, senatore Terracini, viene mantenuto?

T E R R A C I N I . L'emendamento che intendo presentare è subordinato al caso in cui fosse respinta la proposta di soppressione dell'intero articolo.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . La questione concernente la permanenza dell'articolo 2 del testo unico della legge del 1931 viene, a mio parere, erroneamente impostata. Non si tratta di interpretare la sentenza della Corte costituzionale; si tratta di esaminare la opportunità, dato che siamo in sede legislativa, di lasciare sopravvivere, sia pure mascherato con altra dizione, l'articolo 2 della legge del 1931.

Anche a voler rimanere nell'ambito della decisione della Corte costituzionale, basterebbe prendere atto della dichiarazione del Ministro (che a mio avviso rappresenta lo spirito che informa l'articolo 3 del disegno di legge), secondo la quale senza questo articolo non possiamo governare, per poter dire o predire che la sentenza della Corte costituzionale contiene motivi per i quali si dovrebbe dichiarare incostituzionale l'articolo. E mi richiamo proprio alla motivazione della sentenza. L'onorevole relatore, quando si è richiamato alla sentenza della Corte costituzionale, ha dimenticato che in relazione all'articolo 1 della Costituzione, la Corte dichiarò l'incostituzionalità dell'articolo 2, avendo ravvisato nel contenuto della norma il potere di modificare sia le leggi sia la Costituzione.

Senatore Ajroldi, io ritengo di dire delle cose non inesatte e non meritevoli di non essere ascoltate. Mi sto richiamando ad un problema delicatissimo, che attiene alla sal-

vanguardia dei diritti fondamentali del cittadino secondo la nostra Costituzione. Se voi date già per scontata l'approvazione di tutta la legge, ditecelo pure. (*Interruzione del senatore Gava*). E va bene, allora lasciateci parlare; volete sopraffarci ad ogni costo!

La sentenza della Corte costituzionale dice: « Una eventuale dichiarazione di costituzionalità dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, tenuto conto del contenuto che concretamente gli viene attribuito nel sistema in cui storicamente esso vive, sconvolgerebbe pertanto i cardini del nostro ordinamento costituzionale perchè legittimerebbe il conferimento ai prefetti di un potere che contraddice il principio della rigidità della nostra Costituzione e, sotto questo profilo, è in contrasto anche con l'articolo 138 della Costituzione ». Quando poi la Corte costituzionale, in difformità dalla decisione della Corte di cassazione, che aveva inquadrato tali ordinanze nella categoria delle ordinanze libere, ha ritenuto che si trattasse di atti amministrativi, ha detto che possono essere inseriti nell'ordinamento giuridico purchè si richiamino ai principi dell'ordinamento costituzionale; voi l'avete inserito nella norma dell'articolo 3. A mio avviso, avete fatto cosa superflua e pleonastica. Giacché è ovvio: non esiste atto del legislatore o della autorità amministrativa che non debba richiamarsi all'ordinamento giuridico e alla Costituzione. Non si può contrabbandare l'articolo 2, con la forma adottata dall'articolo 3, solo perché vi è un richiamo generico ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

Ma vi ricordo che proprio la Corte costituzionale, allorché riconosce la possibilità che una disposizione della legge ordinaria conferisca al prefetto di potere di emettere ordinanze di necessità e di urgenza, avverte che ciò può avvenire solo nei casi in cui risultino adeguati limiti all'esercizio di tali poteri. Ebbene, anche se si vuole conferire un tale potere ai prefetti (sia pure in contrasto con i principi fondamentali della Carta costituzionale), quanto meno si dovrebbero indicare, in modo preciso e specifico, i limiti relativi alla materia ed al con-

tenuto. Ma così come l'articolo è formulato, nella latitudine delle espressioni usate, nella genericità del significato che gli può essere attribuito, nell'applicazione pratica, non mostra alcuna differenza con l'articolo 2 della legge del 1931. Non vi è differenza, soprattutto nel contenuto, nello spirito e nella finalità di lasciare ai prefetti la possibilità di emanare ordinanze che, comunque, vengono ad incidere sui diritti fondamentali garantiti dalla Carta costituzionale. Ricordatevi, onorevoli colleghi, che vi è una dichiarazione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo! I diritti dei cittadini discendono dalla Costituzione, sono un attributo della loro personalità. Tolto o compreso uno dei diritti fondamentali, viene lesa la personalità dell'uomo come cittadino.

Se il potere di emanare le leggi spetta al Parlamento, ed eccezionalmente al Governo nei casi previsti dall'articolo 77 della Costituzione, nessun'altra autorità, e tanto meno il prefetto, può essere depositaria di tale potere. Pertanto, sia sotto il profilo della costituzionalità sia sotto il profilo dell'opportunità politica, ritengo che l'articolo 3 del disegno di legge non possa essere approvato. Infatti, approvandolo, noi non faremmo che ricalcare il vecchio sistema del 1931, per non dire che lo renderemmo peggiore: Occorre sopprimere l'articolo 2 del testo unico 1931.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Salati, Kuntze, Perna, Aimoni, Vidali, Farneti Ariella, Rendina, Fabretti, Bera, Secci, Spezzano, Vergani, Carucci, Audisio, Fabiani e Orlandi hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 presentato dal senatore Terracini e da altri senatori sia fatta per appello nominale.

Indico, pertanto, la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Bertola).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Bertola.

Z A N N I N I , Segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Adamoli, Aimoni, Albarello, Audisio, Barontini, Bartesaghi, Bera, Bertoli, Bittossi, Boccassi, Brambilla, Bufalini, Caponi, Carucci, Cassese, Cerreti, Compagnoni, Conte, Di Prisco, Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Francavilla, Gaiani, Gianquinto, Gomez D'Ayala, Guanti, Kuntze, Levi, Maccarrone, Mammucari, Maris, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moretti, Morvidi, Orlandi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Perna, Pesi, Petrone, Piovano, Pirastu, Preziosi, Rendina, Roasio, Romano, Salati, Samaritani, Santarelli, Scarpino, Schiavetti, Scotti, Secchia, Secci, Simonucci, Spezzano, Stefanelli, Terracini, Tomassini, Tomasucci, Trebbi, Vacchetta, Valenzi, Vergani, Vidali.

Rispondono no i senatori:

Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Arnaudi, Baldini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bertola, Bertone, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Bronzi, Bussi, Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Cassini, Celasco, Chabod, Cingolani, Conti, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Daré, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, De Unterrichter, Di Grazia, Donati,

Ferrari Francesco, Ferretti, Florena, Focaccia, Forma, Franza, Garlato, Gava, Genco, Giancane, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guarnieri, Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Lepore, Lessona, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombardi, Lorenzi,

Maggio, Magliano Giuseppe, Maier, Martinelli, Massobrio, Medici, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monaldi, Moneti, Monni, Montini, Morabito, Morandi, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Pace, Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perrino, Perugini, Pezzini, Piasenti, Pignatelli, Poët, Ponte,

Rosati, Rubinacci,

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Saxl, Schiavone, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trimarchi, Tupini, Turchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini, Zelioli Lanzini e Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Granzotto Basso, Roda e Sailis.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 presentato dai senatori Terracini, Perna ed altri:

Senatori votanti	211
Maggioranza	106
Favorevoli	69
Contrari	142

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . I senatori Terracini, Gianquinto ed altri hanno presentato, in via subordinata, un emendamento tendente a sopprimere, al secondo comma del-

l'articolo 3 le parole: « , nei casi in cui non abbiano carattere individuale, ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è contraria proprio per la garanzia dei destinatari dell'ordinanza prefettizia.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette al Senato.

P R E S I D E N T E . Senatore Terracini, insiste nel suo emendamento?

T E R R A C I N I . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Terracini, Gianquinto ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 4.

L'articolo 3 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il sindaco rilascia alle persone di età superiore agli anni quattordici, aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta d'identità ha la durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia del titolare.

La carta d'identità è titolo valido per lo espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica eu-

ropea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 4 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza può obbligare le persone indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e coloro che non sono in grado o si rifiutino di provare la loro identità a sottoporsi a rilievi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e simili, con esclusione di ogni forma di ispezione corporale.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone di cui al precedente comma di munirsi, entro un dato termine, della carta d'identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante, un emendamento principale e uno in via subordinata. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 4 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

” Il procuratore della Repubblica, su richiesta motivata dell'Autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano persone che rifiutino o non siano in grado di provare la loro identità, o il Tribunale, quando applica i provvedimenti previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono disporre che l'Autorità di pubblica sicurezza provveda a rilievi segnaletici con esclusione di ogni forma di ispezione corporale.

In nessun altro caso i predetti rilievi possono essere disposti o eseguiti ” »;

In via subordinata, al primo capoverso, sostituire le parole: « le persone indicate nell'articolo 1 », con le altre: « le persone indicate nell'articolo 3 », e sopprimere le parole: « e simili ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Rendina ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

* R E N D I N A . La materia che attiene all'articolo 5 del testo governativo ha una stretta connessione con l'articolo 13 della Costituzione che stabilisce che la libertà personale è inviolabile e circonda questa inviolabilità di garanzie giurisdizionali. Lo stesso articolo 13, poi, dà facoltà alla pubblica sicurezza, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che debbono essere tassativamente indicati dalla legge, di adottare provvedimenti provvisori.

L'articolo 5 conferisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di sottoporre ad una specie di ispezione, cioè a rilievi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e simili due categorie di persone: una prima categoria formata da coloro i quali non siano in condizione, oppure si rifiutino, di provare la loro identità ed una seconda categoria, che è quella compresa o prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956.

Ora, deve essere preliminarmente osservato che questa disposizione di legge rappresenta un'ingiustificata deroga a quel principio dell'invioleabilità della persona che, come ho detto poc'anzi, è uno dei principi fondamentali di libertà sanciti dalla nostra Costituzione. E questa deroga è tanto più grave in quanto non ricorrono a prima vista neanche gli estremi di quella necessità e di quell'urgenza che giustificano altrimenti l'adozione di provvedimenti straordinari da parte dell'autorità di pubblica sicurezza in tema di fermo e di perquisizione. La natura del fermo e della perquisizione, poichè l'atto della perquisizione e quello del fermo si esauriscono istantaneamente, è tale da giustificare l'adozione di un provvedimento urgente. Sarebbe assurdo affermare che l'autorità di pubblica sicurezza che debba procedere immediata-

mente ad un accertamento, come può essere l'ispezione di luoghi, l'ispezione della persona, la perquisizione o il fermo, deve preventivamente munirsi dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Pertanto si giustifica la deroga del capoverso dell'articolo 13. Il caso non ricorre invece in tema di rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici così come non ricorrono gli estremi della necessità e dell'urgenza sia per la categoria di coloro che siano trovati non muniti di carta d'identità o che non vogliano rendere nota la loro identità, sia per la categoria numerosissima prevista dall'articolo 1 della legge del 1956, per la quale, ripeto, non ricorre mai l'estremo dell'urgenza o della necessità tale da giustificare un provvedimento di emergenza.

Quindi la deroga ai poteri dell'autorità giudiziaria diventa in questo caso assolutamente ingiustificata e crea un ingiustificato ampliamento dei poteri della pubblica sicurezza in un campo che è particolarmente delicato e nel quale non possono crearsi delle deroghe senza con ciò infrangere certi principi fondamentali che debbono essere in ogni caso salvaguardati. La cosa è veramente importante, onorevoli colleghi, e il nostro emendamento tende ad ovviare a un gravissimo difetto della legge. Esso infatti indica nel Procuratore della Repubblica e nel tribunale dei minorenni i due organi che possono legittimamente autorizzare i rilievi dattiloscopici, fotografici, eccetera: il Procuratore della Repubblica nel caso si tratti di persone sfornite o che rifiutino di dare la propria identità. Colui che, dopo aver fermato una persona, deve procedere ad un accertamento di impronte digitali o fotografiche per poterne accertare l'identità può senz'altro recarsi preventivamente all'ufficio del Procuratore della Repubblica per munirsi di un'autorizzazione. Nel secondo caso, poi, quello riguardante le persone qualificate dall'articolo 1 della legge del 1956, l'ipotesi è maggiormente degna di considerazione, anzi io direi che è degna della massima attenzione. Infatti la legge del 1956 prevede un numero grandissimo di persone le quali si trovano nella condizione di essere sospettate per il sistema di

vita che conducono abitualmente, perchè sono dedite a traffici illeciti. Dice la legge: « Coloro che per la condotta, il tenore di vita, debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che per le manifestazioni cui abbiano dato luogo diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere... ». Siamo già nel campo del sospetto più classico, più tipico, più eclatante potremmo dire. E ancora: « Coloro che per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso; coloro che svolgono abitualmente altra attività contraria alla morale pubblica o al buoncostume ». Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, per cui, in base a questo articolo 1, si presume che non ci si trova dinanzi a delle persone le quali abbiano fatto una scelta definitiva nella propria vita, perchè l'articolo stesso prevede l'ipotesi che queste persone, a seguito di diffida, di avvertimento dell'autorità di pubblica sicurezza, possano anche cambiare vita.

Ora il fatto grave è che, quando si tratta di persone solamente sospettate, quando cioè si verifica l'ipotesi di puro sospetto, si infligge a queste persone quel tale provvedimento, cioè si sottopongono queste persone a quelle tali misure di cui abbiamo detto poc'anzi. Questo equivale a trattarle come se già fossero state dichiarate delinquenti; vale a dire, onorevoli colleghi, che questo articolo non fa che riprodurre il vecchio articolo del testo unico di pubblica sicurezza che noi vogliamo modificare, e che parla soltanto di persone pericolose o sospette. Ecco il modo in cui il vecchio rimane e si inserisce surrettiziamente nel nuovo, senza che si abbia la sensazione che qualche cosa rimanga, e rimanga solidamente legata, aggrappata a quello che noi invece diciamo di voler superare, cancellare, distruggere nella ricerca di un ordinamento e di un sistema che non dico abbia il sapore della

novità, ma che sia più corrispondente sia al nostro ordinamento giuridico sia ai principi fondamentali del nostro Stato.

Ora, quando si considera un numero tanto grande di persone come quello di cui poco prima dicevo e si danno alla pubblica sicurezza amplissimi poteri discrezionali, quando non sia ancora intervenuta la diffida e non sia stata disposta da parte della autorità giudiziaria nemmeno la sorveglianza (sicchè tutto lascerebbe presumere che queste persone possono anche aver cambiato vita) interviene invece con i suoi poteri amplissimi l'autorità di pubblica sicurezza, e dispone che queste persone, semplicemente sospettate, soltanto in forza di quei sospetti siano sottoposte a questi rilievi e a questi accertamenti.

Quindi io raccomando questo emendamento per una ragione, vorrei dire, proprio di sistematica giuridica, in quanto questo articolo 5, oltretutto, viene ad essere anche in contrasto con la legge del 1956 perchè al tribunale, in forza del terzultimo capoverso, è conferito il potere d'imporre anche tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; il tribunale cioè, allorquando dispone la sorveglianza speciale, può adottare ugualmente questi provvedimenti, tuttavia lo fa nei confronti di uomini che non siano solamente sospettati, ma che siano dichiarati e universalmente riconosciuti come degli uomini pericolosi per la società.

Ora, onorevoli colleghi, queste ragioni, che io così succintamente ho ricapitolate, mi pare che portino decisamente alla modificazione di questo articolo nel senso che sia accolto il principio che noi sottoponiamo all'approvazione del Senato col nostro emendamento il quale vuole cioè, che, innanzitutto, nei confronti di questa categoria di persone sospettate, vi sia stata la diffida; esige che le persone sospettate non abbiano cambiato condotta a seguito della diffida e che quindi sia stata avanzata richiesta al tribunale di sorveglianza speciale e che quest'ultima sia stata accordata dal tribunale con un decreto motivato; infine che sia questo a ordinare i rilievi segnaletici.

Si vuole cioè dare a questa categoria numerosissima di persone nient'altro che una

garanzia giurisdizionale che non può essere negata a nessuno a livello di un semplice sospetto, allorquando cioè non vi siano atti del comportamento individuale così concludenti, così significativi da far pensare che una persona sia già dall'altra parte della frontiera che divide gli uomini onesti dai disonesti, gli uomini normali dai pericolosi. Senza dire, poi, — questo mi pare sia uno degli altri aspetti del senso profondo che ha il nostro emendamento — che al cittadino nei confronti del quale sia stato dal tribunale emesso il provvedimento di sorveglianza speciale si dà la garanzia, anche giurisdizionale, del ricorso, ai sensi dell'articolo 4 della legge del 1956, alla Corte di appello, anche per il merito; ricorso che, del pari, è concesso al procuratore della Repubblica, che completa di garanzie giurisdizionali tutto l'iter di questo provvedimento che inizia dal semplice sospetto, ma si perfeziona con un atto giudiziario, cioè con un atto certo che dà ai cittadini la garanzia di non essere stati perseguitati senza che essi si siano veramente resi colpevoli di manchevolezze e di un comportamento contrario non soltanto alla moralità, ma anche all'ordine giuridico.

È questa la ragione per cui, onorevoli colleghi, noi, richiamando l'attenzione del Senato sull'importanza di questo articolo e sull'errore gravissimo che, indubbiamente, sarebbe commesso ove mai esso dovesse passare nel testo così come concepito dal Governo, invitiamo, a seguito di attenta meditazione, all'accoglimento del nostro emendamento che noi vivamente e responsabilmente raccomandiamo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sia sull'emendamento principale, sia su quello presentato in via subordinata.

A J R O L D I , relatore. Il senatore Rendina ha trattato sia l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 del disegno di legge, presentato dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani e altri, sia l'emendamento sostitutivo del primo capoverso, presentato dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani ed altri, dato che ha parlato delle persone pericolose o

sospette, parte questa che riguarda l'emendamento sostitutivo del primo capoverso, presentato dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani ed altri.

Ora, per quanto riguarda il primo emendamento, è da osservare che è necessaria una distinzione di carattere fondamentale tra il fermo, la perquisizione e i rilievi. L'articolo 5, del quale il Senato si sta occupando, concerne esclusivamente i rilievi, non il fermo e la perquisizione, non concerne cioè quei diritti relativi alla inviolabilità della persona e del domicilio che sono tutelati...

R E N D I N A. Ne ho parlato soltanto per contrapporre una cosa ad un'altra, per meglio distinguere.

A J R O L D I, *relatore*. Volevo anch'io ben distinguere perchè è notevole la differenziazione. Anche nell'ambito dei rilievi vi è la possibilità di procurare una diminuzione alla libertà della persona che non è soltanto una libertà fisica ma è anche una libertà morale, ma il testo dell'articolo 5 che noi stiamo esaminando concerne soltanto una serie limitata di rilievi che non comprendono le ispezioni personali. Questo è il punto sul quale io desidero attirare l'attenzione degli onorevoli colleghi ed anche del senatore Rendina che ha svolto molto ampiamente il suo pensiero, anche perchè su questo punto più che la mia parola vale l'orientamento della Corte costituzionale che è chiarissimo e che dice: « Al fine di stabilire se e fino a che punto i rilievi segnaletici previsti dall'articolo 4 (s'intende l'articolo 4 del testo unico del 1931) si identifichino con l'ispezione personale di cui all'articolo 13 della Costituzione è necessario risalire all'interpretazione del richiamato precetto. L'orientamento della Corte in ordine a tale interpretazione può essere così riassunto... ». Ed è riassunto in modo schematico ma chiarissimo: l'articolo 13 non si riferisce a qualsiasi limitazione della libertà personale, ma a quelle limitazioni che violano il principio tradizionale dell'*habeas corpus*; e qui la sentenza 22 marzo 1962 richiama altri suoi precedenti che è inutile che io ricordi. Tuttavia, come risulta dalla sentenza

19 giugno 1956, che dichiarò illegittime le disposizioni concernenti l'ammonizione, la garanzia dell'*habeas corpus* non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della libertà morale.

Ora, la Corte fa giustamente una distinzione. Quando i rilievi descrittivi, fotografici, antropometrici possono richiedere complesse indagini che potrebbero incidere sulla libertà fisica o morale della persona, allora, in questi casi, ha ritenuto che, trattandosi di una vera e propria ispezione personale, una disponibilità da parte degli organi di polizia sarebbe incostituzionale.

Invece quando i rilievi descrittivi, fotografici ed anche antropometrici (e sempre i rilievi dattiloscopici) non importano menomazione della libertà personale, anche se essi possono talvolta richiedere una momentanea immobilizzazione della persona per descriverne o fotografarne o misurarne gli aspetti nelle parti normalmente esposte all'altrui vista, o richiedere una momentanea costrizione tendente alla fissazione delle impronte digitali, in questo caso incostituzionalità non c'è.

A ben guardare, dice la Corte, la sostanziale differenza tra i due ordini di casi sopra esposti non consiste tanto nella momentaneità o nella lievità dell'eventuale coercizione, quanto essenzialmente nel fatto che nel secondo ordine di casi i rilievi, pur avendo per oggetto la persona, riguardano l'aspetto esteriore della persona stessa, la cui sfera di libertà resta integra, mentre nel primo i rilievi importano menomazione della libertà della persona pari a quella dell'arresto, quindi della privazione della libertà personale. Ecco perchè la Corte ha concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge di pubblica sicurezza, nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali.

Questo era il testo governativo che escludeva dalle facoltà discrezionali della polizia i rilievi e le ispezioni « personali ». La Commissione è andata ancora più oltre ed ha ritenuto di specificare nel senso stabilito dal codice di procedura penale che si tratti dei cosiddetti rilievi « corporali », in modo

che non vi possano essere perplessità al riguardo.

Per queste considerazioni, l'intervento dell'autorità giudiziaria non si ravvisa affatto necessario, in quanto non si versa in uno di quei temi nei quali è previsto soltanto per l'autorità giudiziaria il potere di disporre della libertà della persona o della inviolabilità del domicilio.

Quanto al secondo emendamento, devo dire che non è possibile accoglierlo nel senso che « invitati ai rilievi dattiloscopici possono essere soltanto coloro che, essendo stati previamente diffidati, non abbiano ottemperato alla diffida ». No, qui evidentemente il legislatore intende fare opera di vigilanza e di prevenzione anche in rapporto a coloro che sono descritti nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, cioè coloro che possono essere diffidati dal questore. Il campo della prevenzione deve incominciare prima che siano poste in opera le misure stabilite dalla legge per la diffida e per la costituzione, se così si può dire, in mora di colui che tiene costantemente e pervicacemente un contegno sospetto.

Per queste considerazioni la Commissione ritiene di dover insistere nel testo dell'articolo 5 così come è stato dalla Commissione stessa proposto all'esame e all'approvazione del Senato.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è d'accordo con il relatore e chiede pertanto che siano respinti gli emendamenti proposti dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani ed altri. Si tratta, così come è formulata la norma dell'articolo 5, della misura più elementare per la difesa dello Stato, della società, nei confronti dei possibili attacchi di determinate persone. D'altra parte, basterebbe a tranquillizzare gli onorevoli senatori il fatto che nel formulare questa norma il Governo ha seguito letteralmente il dettato della Corte costituzionale. Pertanto mi pare che questo articolo possa essere approvato nel te-

sto così come è stato presentato, con la repulsa degli emendamenti proposti.

P R E S I D E N T E . Senatore Rendina, mantiene gli emendamenti?

R E N D I N A . Li mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto in via principale dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento subordinato proposto dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'articolo 6. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 6.

L'articolo 6 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Salvo che la legge disponga altrimenti avverso i provvedimenti previsti dal presente testo unico è dato ricorso alle autorità di pubblica sicurezza gerarchicamente superiori entro il termine di trenta giorni dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Il Ministro dell'interno può annullare di ufficio i provvedimenti anche se definitivi ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante

è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 6 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

” Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza sono impugnabili con ricorso in via gerarchica entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Esso è deciso entro 30 giorni dalla presentazione. Trascorso tale termine senza decisioni di merito, il provvedimento impugnato si considera annullato.

Contro il provvedimento definitivo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato anche per il merito ”».

P R E S I D E N T E . Il senatore Rendina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* R E N D I N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente illustrerò i motivi che giustificano questo emendamento all'articolo 6.

Innanzitutto, vorrei ricordare i termini del testo governativo. L'articolo 6 prevede un ricorso gerarchico, per il quale noi ci dichiariamo d'accordo, ed inoltre la definitività dei provvedimenti del prefetto. È questo un punto sul quale noi presentiamo un emendamento ed insistiamo perchè sia accolto. Su questo problema della definitività dei provvedimenti del prefetto c'è un rovesciamento, proprio una modifica *in peius* del disposto del titolo unico del modificando testo, perchè — io credo di non dire cosa inesatta — il principio che era sancito dall'articolo 6 del testo unico, che noi stiamo modificando, dice che la legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo; questo deve intendersi solo nel senso che, di norma, il provvedimento del prefetto è impugnabile, cioè non è definitivo ed è ricorribile gerarchicamente.

Nel testo di legge governativo, invece, si afferma un principio del tutto contrario, cioè si dà il carattere di definitività, senza alcuna ragione visibile od apprezzabile, a tutti i provvedimenti prefettizi: l'articolo 6 dice che i provvedimenti del prefetto sono definitivi. Infatti non hanno più ragion d'essere né l'articolo 76 né l'articolo 132, che sono implicitamente abrogati, perchè erano quegli articoli i quali sancivano la definitività, in via eccezionale, dei provvedimenti del prefetto. Perché la norma, come ho detto, prevedeva, nel vecchio testo di pubblica sicurezza, che i provvedimenti del prefetto fossero tutti impugnabili per via gerarchica, ad eccezione dell'articolo 76 e dell'articolo 132, riferentesi a tutto il titolo terzo.

Orbene, il nostro emendamento tende appunto a riportare non soltanto questo principio al suo punto di partenza, ma a migliorarlo anche nella sua impostazione; migliorando soprattutto anche un principio di diritto e di procedura amministrativa frequentissimo, come quello del silenzio-rigetto. E mi spiego.

Due cose sono indubbiamente criticabili nell'articolo che noi vogliamo emendare. Innanzitutto il privilegio fatto ai provvedimenti del prefetto nei confronti del cittadino. A questo privilegio non v'è altro rimedio se non quello che è affidato alla perfetta osservanza delle leggi e alla responsabilità del Ministro dell'interno, che può in ogni caso annullare un provvedimento del prefetto, anche se definitivo. Che cosa diciamo noi, invece? I provvedimenti del prefetto sono sempre impugnabili. Fissiamo un termine alla decisione del ricorso nei 30 giorni e tendiamo poi a rovesciare il principio invalso nella nostra prassi amministrativa del silenzio inteso come rigetto, come diniego oppure, come alcuni amministrativisti dicono, inadempimento.

C O R N A G G I A M E D I C I . Lei sa che c'è quella legge proprio sull'azione amministrativa!

R E N D I N A . Sì, ma non ha niente a che vedere con questo. Non contesto che esista questo principio, ma è un principio

che bisognerebbe cominciare a contrastare già da questa legge di pubblica sicurezza, che appunto contiene alcune norme che regolano la vita, i rapporti tra il cittadino e lo Stato, e soprattutto la disciplina di certi interessi legittimi, di certi diritti di libertà del cittadino.

CORNAGGIA MEDICI. Ma noi dobbiamo fare qualcosa di organico.

RENDINA. La prego di seguirmi. A che cosa porta il silenzio-rigetto? Porta ad una conseguenza di questo genere: la Pubblica amministrazione può, per 120 giorni, non rispondere al cittadino che si duole di un determinato atto amministrativo; non soltanto, ma occorre che il cittadino poi metta in mora la Pubblica amministrazione, la diffidi, dopo di chè trascorreranno 60 giorni ancora, e finalmente dovrà interpretarsi il silenzio — solo allora — reiterato della Pubblica amministrazione come una volontà di rigetto.

E poi c'è la cosa peggiore: su questo provvedimento ombra di un rigetto il quale è implicito soltanto nel silenzio o si esprime soltanto attraverso il silenzio, si instaura il sindacato giurisdizionale (che è sempre consentito ai sensi dell'articolo 113 della nostra Costituzione) del Consiglio di Stato, poichè la Pubblica amministrazione — e questo è un principio fondamentale sancito, come ho detto, nella nostra Costituzione — non si può sottrarre mai al sindacato giurisdizionale. Cioè, quello del silenzio-rigetto è il caso classico in cui la discrezionalità o la prevalenza per la Pubblica amministrazione diventa tracotanza e abuso di fronte alla tutela di diritti garantiti e di interessi legittimi dei cittadini.

Noi che cosa chiediamo con questo nostro emendamento, che mi pare corrisponda veramente ad una ragionevolezza elementare ed anche ad una logica giuridica elementare? Quell'articolo non può non definirsi assolutamente drastico e inaccettabile, poichè stabilisce che i provvedimenti del prefetto non sono assolutamente impugnabili e sono definitivi, contraddicendo — ripeto — al principio che era invalso, invece,

nel testo unico, che vogliamo modificare per dare più ampia libertà ai cittadini.

Noi chiediamo che il silenzio significhi accoglimento: ecco il senso del nostro emendamento. Esso infatti dice che, nel caso in cui entro i trenta giorni non si risponda al ricorso del cittadino (il che significa che il provvedimento del prefetto o dell'autorità di pubblica sicurezza non è convalidato, perchè indubbiamente l'approvazione che può essere data da un organismo gerarchicamente superiore rappresenta una convalida del provvedimento adottato dal prefetto), questo silenzio che si è protratto per trenta giorni — e non per i 160 giorni previsti dalla prassi vigente — sia interpretato come un accoglimento, proprio per una mancata convalida dell'autorità gerarchicamente superiore nei confronti del provvedimento che sia stato impugnato.

Infine, chiediamo che la decisione del Consiglio di Stato sia estesa anche al merito, cioè che al di fuori dei casi nei quali generalmente il Consiglio di Stato si pronuncia — che sono, come gli onorevoli colleghi sanno, i casi di legittimità, cioè praticamente i casi di incompetenza, di eccesso di potere e di violazioni di legge — in questi casi, come in quelli che attengono appunto al rapporto delicatissimo tra i cittadini e lo Stato, e quindi alle sfere di libertà del cittadino da una parte e alla sfera del potere pubblico dall'altra, l'indagine sia estesa nel merito, cioè il Consiglio di Stato possa compiere la propria indagine anche nel merito.

La cosa, in fondo, non è un'innovazione di legge od una nostra fantasia che potrebbe anche non essere accoglibile, perchè nell'articolo 6 del testo unico della legge del 26 giugno 1924, istitutiva del Consiglio di Stato, sono previsti ben 16 casi — e sono casi importantissimi, di cui non farò menzione — nei quali esso si pronuncia non solo per questioni di legittimità, ma anche per questioni di merito.

Lo stesso articolo 26 della legge istitutiva del Consiglio di Stato dice testualmente: « Oltre quelli previsti da leggi generali o speciali ». Noi chiediamo, dunque, che si dia più diritto al cittadino che protesta, e che la sua non sia sempre *vox clamantis in deserto*. Oggi è già molto difficile distin-

guere la sfera del pubblico dalla sfera del privato. Non ricorderò come una moderna corrente di pensiero e di diritto pubblico tenda oggi ad avvicinare sempre di più queste due sfere, che nel passato sono state sempre separate da una trincea assolutamente invalicabile. Quello che noi chiediamo, senza voler affrontare questioni di diritto e rimanendo anche, direi, nell'alveo di un principio che era già sancito dal vecchio testo unico è che si dia una maggiore tutela al cittadino che esprime una protesta nei confronti della Pubblica amministrazione, il che significa che al cittadino si deve in ogni caso rispondere.

Vi è un articolo tassativo della nostra Costituzione che dice che la Pubblica amministrazione si deve sentire sempre responsabile dei propri atti e che i pubblici funzionari, il pubblico potere, non possono sentirsi mai distaccati, avulsi, coperti, garantiti nella propria azione amministrativa da una legge come questa, che consente alla Pubblica amministrazione di non rispondere e al prefetto di adottare un provvedimento il quale non possa essere neanche sindacato per la via ordinaria, cioè per la via gerarchica.

Queste ragioni che mi sembrano di una evidenza assoluta fanno sì che noi insistiamo nell'emendamento e che chiediamo agli onorevoli colleghi di volerlo accogliere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. Il senatore Rendina, nell'intervenire a proposito dell'articolo 6, dovrebbe aver presente che la dichiarazione di definitività dei provvedimenti prefettizi è in relazione all'articolo 68 della legge il quale degrada non tutte, ma buona parte delle competenze dal prefetto al questore ed altre ancora dal questore ai funzionari periferici. Questo è un motivo di una certa rilevanza che va tenuto presente in quanto non si impedisce il decorso gerarchico dell'impugnativa, ma lo si sposta di grado, riservando al Ministro l'annullamento d'ufficio, di cui lo stesso senatore Rendina ha parlato nel suo intervento.

Per queste considerazioni ed anche per alleggerire e sveltire la procedura, la quale consente in sede giurisdizionale, se non una immediata discussione, un sollecito provvedimento di sospensione, si è stabilito che il provvedimento prefettizio è definitivo.

Quindi, per quanto riguarda il ripristino della procedura, la Commissione non può essere favorevole.

G I A N Q U I N T O . Bisogna vedere il costo della procedura; bisogna vedere quanto costa il ricorso al Consiglio di Stato.

A J R O L D I , relatore. Il ricorso al Consiglio di Stato per la richiesta di sospensione non comporta un costo eccessivo, in confronto al costo di un eventuale ricorso all'autorità giudiziaria. Ad ogni modo, quello che assolutamente non si può consentire, nonostante tutta la buona volontà dimostrata nell'esposizione, è il rovesciamento della teoria del silenzio-rifiuto. Questo assolutamente non è possibile non perchè vi siano particolari inclinazioni verso l'articolo 5 della legge comunale e provinciale, ma perchè chi tace — e questa è una teoria che si apprende nelle istituzioni di diritto privato — non dice niente. Quindi, non si può pensare che il silenzio di una Pubblica amministrazione possa costituire accettazione di un eventuale reclamo.

Per queste considerazioni, la Commissione insiste nel testo proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 7.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 7.

L'articolo 7 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti legittimi dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.

Quando da un'azione resa necessaria per la tutela attuale e immediata della pubblica incolumità e sicurezza derivi un danno al diritto del terzo, a questi è dovuta una indennità ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

Z A N N I N I , *Segretario:*

BASILE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se non ritiene ormai indilazionabile e urgente procedere al riconoscimento del nucleo di industrializzazione di Vibo Valentia, da vari anni e da varie parti insistentemente richiesto, come vitale e fondamentale esigenza che investe gli interessi, non soltanto della zona del Vibonese, ma di tutta la Calabria.

Si rileva in proposito che nel territorio di Vibo Valentia — e particolarmente nella zona industriale di Vibo Valentia Marina — servito, com'è noto, dall'unico porto esistente fra Salerno e Reggio Calabria, dalla linea

ferroviaria Napoli-Reggio Calabria, dalla superstrada statale n. 18 e collegato con la Autostrada del Sole da facili e rapidi raccordi, si è spontaneamente verificata, per insediamenti di antichi e recenti installazioni, una concentrazione industriale che, negli ultimi anni (compresi quelli della cosiddetta recessione) ha avuto il più alto indice percentuale di sviluppo.

Il tasso di incremento e la vitalità della Regione, compresi i già riconosciuti nuclei industriali, costituiscono una netta smentita alle teoriche ed astratte valutazioni cui è stata ed è informata la programmazione degli interventi nel Mezzogiorno, e in base alle quali è stato finora negato il riconoscimento del nucleo di Vibo Valentia.

Allo stato attuale, il negare o il rinviare ancora il riconoscimento di tale nucleo industriale, comporterebbe per ovvi motivi e specie in relazione ai principi cui è informata la legge n. 717, l'immediata paralisi di ogni sviluppo nella zona con dannose conseguenze che si ripercuoterebbero negativamente sull'auspicato sviluppo della Calabria. (616)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , *Segretario:*

LOMBARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere in ordine all'attuale crisi del settore lattiero-caseario che, per le circostanze, l'entità e lo sviluppo della stessa, costituisce una causa di ingenti danni all'economia agricola di parecchie province italiane tra le quali, in particolare, vanno ricordate quelle che raggiungono sul totale della produzione lorda vendibile altissime percentuali di prodotti zootecnici.

In considerazione di tale stato di cose — mentre si rileva l'opportunità che le categorie interessate facciano ogni sforzo per

quanto di loro competenza per superare le attuali difficoltà — si fa presente che, almeno per quanto riguarda la situazione congiunturale, il Governo intervenga:

a) nel settore del commercio con lo estero:

per l'utilizzazione di tutti gli strumenti consentiti dalla legge e dagli impegni comunitari per impedire importazioni di prodotti caseari a prezzi anomali;

per l'immediata applicazione alla esportazione dei formaggi delle restituzioni previste dalle vigenti disposizioni disponendo altresì tempestive e sollecite erogazioni;

b) sul piano del mercato interno:

l'impiego rapido dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 8 del Piano verde secondo al fine di incentivare le iniziative più idonee per la difesa economica dei prodotti previste in detto articolo, con particolare riguardo al formaggio grana da considerarsi fondamentale nella produzione casearia italiana;

l'utilizzazione sollecita, a livello di politica di mercato nazionale, dell'AIMA per interventi idonei e tempestivi nel settore lattiero-caseario;

c) con l'eventuale ricorso alla « clausola di salvaguardia » qualora le misure invocate non risultassero efficaci al raggiungimento delle finalità di cui sopra. (1871)

SPEZZANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, delle finanze e della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi per i quali non è stato versato ai comuni quanto dovuto per IGE 1° trimestre 1967, perchè non si è proceduto al conguaglio degli arretrati, nè sono stati versati i contributi spese per la pubblica istruzione, nè l'imposta unica Enel, aggravando così la situazione già drammatica dei comuni interessati. (1872)

LAMI STARNUTI, BATTINO VITTORELLI, MACAGGI, GIORGI, TORTORA, CANZIANI, ZANNIER, NENNI Giuliana, **MORABITO, CASSINI, BERNARDI, DARE, BONA-**

FINI, GIORGETTI, BRONZI, JODICE, STIRATI, GIANCANE, ARNAUDI, TEDESCHI, MAIER, ASARO, BERMANI, BONACINA, BANFI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se il Governo non ritenga di dover esprimere pubblicamente il grave allarme che si è diffuso fra tutti i democratici del nostro Paese per le minacce che gravano sull'esistenza dello Stato d'Israele, Stato riconosciuto dall'Italia e dalla stragrande maggioranza dei Paesi civili fin dalla sua costituzione, e ammesso in seno all'ONU e a tutte le sue agenzie specializzate;

se esso non contempra una iniziativa italiana, non solo per esercitare una doverosa opera di moderazione sulle parti contendenti, e di mediazione fra le medesime, al fine di raggiungere una soluzione pacifica delle controversie esistenti, ma anche al fine di preservare il diritto all'esistenza di uno Stato del quale si riconosce la legittimità, nonchè la funzione di progresso politico e sociale in tutta l'area del Mediterraneo orientale e nei Paesi in via di sviluppo;

se il Governo italiano non ritenga, fissata questa posizione di principio, di dovere esprimere un giudizio sul blocco navale esercitato davanti al golfo di Aqaba, poichè il silenzio sulla illegittimità di tale azione metterebbe a repentaglio alcuni principi basilari della libertà dei mari, permettendo, qualora situazioni di emergenza fossero tratte a pretesto, di bloccare l'Unione Sovietica dietro lo Stretto dei Dardanelli, di chiudere lo Stretto di Messina o lo Stretto di Gibilterra, di ostruire il Canale di Panama e il Canale di Suez, con il ritorno ad una situazione che era stata superata dopo molti secoli di lotte per la libertà. (1873)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PIOVANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di intervenire, con la necessaria tempestività, per salvare i « Boschi dei Negri » sulle rive del Ticino.

Si tratta di due boschi che rappresentano un vero e proprio tesoro botanico, in quan-

to sono tra i pochissimi lembi di territorio in cui sia conservata allo stato originario la foresta riparia naturale. Proprio per questa loro caratteristica, sono stati oggetto di un congresso internazionale di fitosociologia sulla vegetazione padana, tenutosi in Pavia nel 1957, e catalogati al Consiglio di Europa come « biotopi d'importanza europea da conservare ».

Mentre il primo di essi, posto vicino al canale Gravellone, è insidiato dall'inquinamento delle acque causato da alcune industrie locali, il secondo, denominato « Bosco Negri Siro », corre il pericolo di totale asportazione da parte del Ticino, che lo intacca ogni anno per molti metri (fino a 10 metri in caso di piena) a seguito di un disalveo attraverso i due canali interni denominati Canarolo e Mangialocchino. Tale disalveo, avvenuto nel 1954, ha asportato a tutto oggi metà dell'area originaria del bosco. Si tratta ora di salvare la rimanente con opere di arginatura: l'una all'entrata del Mangialocchino e lungo il bosco, e l'altra all'uscita del Mangialocchino, più a sud del bosco, dove il Ticino sta penetrando molto profondamente. (6328)

PIOVANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di intervenire tempestivamente ed efficacemente affinché l'INAM receda dal proposito di assegnare i propri servizi in comune di Casorate Primo (Pavia) alla sede provinciale di Pavia, il che comporterebbe la soppressione del presidio amministrativo sanitario ivi esistente.

Tale presidio, che fu costituito all'atto in cui l'INAM di Milano deliberò di trasferire a Binasco la sua Sezione territoriale funzionante presso l'Ospedale di Circolo « Carlo Mira » di Casorate (e fu decisione quanto mai improvvida e infelice), serve oggi, oltre che i mutuati di Casorate, anche quelli dei comuni di Motta Visconti, Besate, Rosate, Bubbiano, Calvignasco e Vernate.

Si tratta di lavoratori che nella stragrande maggioranza trovano occupazione a Milano. Per essi, la sede naturale dei servizi di assistenza non può non essere Casorate Primo, e costringerli a recarsi a Pavia per

ogni anche minima incombenza assistenziale significa, data la carenza dei servizi di trasporto tra la zona e Pavia, peggiorare gravemente la loro situazione e sottoporli a inutili e onerose difficoltà.

I sindacati e i Comuni (che l'INAM non si è affatto curato di consultare) reclamano unanimi una equa riconsiderazione del provvedimento, in base alla quale, se proprio non si vuole ricostituire la Sezione territoriale INAM nei locali dell'Ospedale « Carlo Mira », venga quanto meno mantenuta la situazione odierna, e cioè l'esistente presidio sanitario amministrativo di Casorate Primo. (6329)

MAMMUCARI, GIGLIOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ravvisi la necessità di far presente, attraverso i competenti uffici del Ministero, ai dirigenti della Rinascente in Roma, la illegalità e la inciviltà delle misure adottate nei confronti delle dipendenti della Ditta, per accertarsi, al termine dell'orario di lavoro, del sospetto di trafugamento e di asportazione di merci, obbligando le commesse a denudarsi totalmente. (6330)

VIDALI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga arbitraria l'autorizzazione concessa dalle autorità locali ad un comizio provocatorio quale quello promosso dal Movimento sociale italiano a Trieste con il quale si è intesa esaltare la dittatura fascista in Grecia e la guerra nel Vietnam. I cittadini democratici triestini hanno considerato profondamente offensivo il richiamo alla Costituzione addotto dalle autorità locali per tale concessione, che appare invece contraria allo spirito ed alla lettera della Costituzione repubblicana proprio per il carattere provocatorio e fascista della manifestazione, inequivocabilmente tale già nell'annuncio che ne era stato dato dai promotori. (6331)

VIDALI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga notevolmente contraddittoria con le ripetute assicurazioni

governative di previste riduzioni delle « servitù militari », che gravano in particolare sulla Regione del Friuli-Venezia Giulia, la disposizione della Regione militare Nord-Est (V Comando militare territoriale di Padova) sulla istituzione di nuove servitù militari nel comune di Sgonico (provincia di Trieste), cioè in una delle poche località della zona che con la famosa « Grotta Gigante » rappresenta un'attrattiva importante di carattere turistico che tutti auspicano possa essere degnamente valorizzata.

Il provvedimento, che ha vivamente allarmato la popolazione locale per i danni ed i pericoli che deriveranno dalle nuove servitù militari, rappresenta elemento di indignazione e preoccupazione per l'intera popolazione della provincia di Trieste e per tutti coloro che da tempo richiedono che l'intera Regione sia liberata dalle limitazioni e dai danni economici che le derivano dalle ingiustificate bardature militari.

Pertanto, l'interrogante sollecita l'interessamento del Ministro al fine di ottenere la revoca del seguente proclama delle autorità militari:

« Regione militare Nord-Est V Comando militare territoriale - Padova

N. 282/UD

MANIFESTO

Visto l'articolo 4 (quinto comma) della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sulle servitù militari;

visto l'articolo 29 del relativo regolamento approvato con regio decreto 1388 in data 4 maggio 1936;

visto il decreto interministeriale 13 agosto 1940, concernente l'approvazione delle " Norme tecniche per l'imposizione e modificazione di servitù militari " e successive modifiche;

visto l'articolo 1 della legge 1° dicembre 1949, n. 1150, concernente la riforma del testo unico della legge sulle servitù militari;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1960, n. 1496;

visto l'articolo 8 delle " nuove Norme tecniche " approvate con decreto interministeriale 16 febbraio 1963;

riconosciuta l'urgenza di garantire la sicurezza del Deposito munizioni di Borgo Grotta Gigante nel territorio del comune di Sgonico (Trieste).

SIA NOTO A CHIUNQUE
POSSA AVERVI INTERESSE

A) Che nelle zone di terreno poste ad Est della località Borgo Grotta Gigante in prossimità dei confini con i Comuni di Monrupino e Trieste sono imposte le sottoelencate servitù:

I Zona - Circostante il deposito munizioni fino ad una distanza di metri lineari 50 dalla sua recinzione attiva.

a) divieto di fare costruzioni di qualsiasi genere e di aprire strade;

b) divieto di fare piantagioni arboree di alto fusto;

c) divieto di coltivare cereali e leguminosi di alto sviluppo;

d) divieto di scassare il terreno con mine;

e) divieto di lasciare seccare sul posto i prodotti della coltivazione.

Nel caso di vegetazione spontanea, se i proprietari non provvedono direttamente al tempestivo sfalcio e alla conseguente pulizia del terreno vi provvederà l'Amministrazione militare;

f) divieto di scavare fosse ed altri vani, ad eccezione di cunette per lo scolo delle acque della profondità massima di cm. 50;

g) divieto di impiantare linee elettriche o condotte di gas, tenere depositi di materiali infiammabili, tenere fucine od altri impianti provvisti di focolare con o senza fumaiole.

II Zona - Circostante il deposito munizioni dai 50 ai 100 metri lineari dalla sua recinzione attiva.

Osservanza delle sopraelencate servitù della prima zona con la variante che è consentita la coltivazione dei cereali e di leguminose ad alto sviluppo, con l'obbligo di non fare covoni entro il limite di metri 100 dalla suddetta delimitazione.

III Zona - Circostante il deposito munizioni fino alla distanza massima di metri 500 dalla sua recinzione attiva.

Divieto di fare costruzioni di qualsiasi genere o di aprire strade.

B) Che le modifiche previste dall'articolo 3 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, saranno segnalate ai proprietari interessati.

A partire dal sesto giorno dalla pubblicazione del presente manifesto e fino a nuovo avviso, saranno obbligatori, entro il limite massimo di anni 2, i vincoli sopra indicati ed i contravventori saranno puniti a termine dell'articolo 8 della citata legge.

Il presente manifesto ha tutti gli effetti del decreto previsto dall'articolo 4 della legge n. 1849 del 20 dicembre 1932.

Padova, lì 7 aprile 1967

Registrato a Udine l'8 aprile 1967

al n. 547 - Mod. 71/ME-Privati

Il Direttore f.to G. Bono

Il Generale comandante
f.to Antonio Nani ». (6332)

BASILE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritiene opportuno — in considerazione della estrema brevità del termine fissato dall'articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 279, pervenuta in alcuni comuni periferici vari giorni dopo) e della difficoltà di tempestive informazioni — disporre che sia considerata valida ai fini della scadenza del termine stesso la data della spedizione della denuncia, risultante dal timbro degli uffici postali di partenza, anzichè quella della iscrizione nel protocollo di arrivo degli uffici competenti, come peraltro è riconosciuto in moltissimi casi di scadenza di termini in materia amministrativa e fiscale. (6333)

CARUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Considerate le risposte del Ministro dei lavori pubblici alle interrogazioni n. 4389 e n. 5088;

tenuta presente la decisione della V Sezione in sede giurisdizionale del Consiglio

di Stato che nella seduta del 31 marzo 1967 rigettava il ricorso proposto dalla ditta Settimo Benito Semeraro contro il comune di Martina Franca per l'annullamento dell'ordinanza sindacale in data 24 maggio 1966 con la quale il sindaco del comune di Martina Franca disponeva la sospensione dei lavori di costruzione di un isolato per civili abitazioni;

nonchè dell'ordinanza sindacale in data 6 giugno 1966, di diffida a demolire il 4° e 5° piano dei lotti A-B-C dell'isolato sul Viale della Libertà e dei pilastri soprastanti il 3° piano del lotto D, l'interrogante chiede di sapere se codesto Ministero non intende intervenire presso le Autorità amministrative del posto, perchè la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato venga applicata, sia per il rispetto e l'applicazione del contenuto della risposta data alla interrogazione n. 4389, sia per l'applicazione dell'ordinanza sindacale emessa il 6 giugno 1966 e sia per tutelare gli interessi del Comune da eventuali citazioni di danni che dovessero essere fatte da privati cittadini intervenuti in causa ed ai quali il Consiglio di Stato ha dato ragione, qualora il Comune, favorendo il costruttore, non applicasse quanto di suo dovere e pertinenza. (6334)

GIUNTOLI Graziuccia, PIGNATELLI, PENNACCHIO, FERRARI Francesco. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se è consapevole della grande attesa dei produttori vinicoli meridionali e delle categorie interessate dal provvedimento per la « distillazione agevolata », provvedimento che allevierebbe la grave pesantezza del mercato vinicolo e creerebbe condizioni favorevoli alla nuova produzione imminente. (6335)

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 31 maggio 1967**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 31 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la

seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Estradizione per i delitti di genocidio (1376-bis) (*In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 1965; dal Senato, nella seduta del 12 ottobre 1966. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 26 gennaio 1967.*)

2. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

3. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963 n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

III. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Isritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari